

CCCXXXII.

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE 1960

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LI CAUSI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Approvazione in Commissione</i>)	16439
Disegno e proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali e modificazioni di talune disposizioni in materia di tributi locali (1988); MICHELINI ed altri: Modifiche al testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e ad altre leggi sulla finanza locale (1333)	16440
PRESIDENTE	16440
VILLA GIOVANNI ORESTE	16443, 16457
RESTIVO, <i>Relatore</i>	16443, 16443 16446, 16448, 16449, 16450 16452, 16453, 16454, 16460
TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i>	16443 16444, 16447, 16448, 16449, 16450 16451, 16452, 16453, 16454, 16460
RAFFAELLI	16443, 16444, 16447, 16448
MONASTERIO	16444, 16447, 16448, 16449
BIGI	16449, 16450, 16452 16453, 16454, 16455
BARBIERI	16450, 16451
BOZZI	16452
CASTELLI	16459
Disegno di legge (<i>Discussione</i>):	
Stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961 (1981)	16461
PRESIDENTE	16461
DAL CANTON MARIA PIA	16461
CAPONI	16465
DANTE	16469

	PAG.
Proposte di legge:	
(<i>Approvazione in Commissione</i>)	16439
(<i>Deferimento a Commissione</i>)	16440
Interrogazioni e interpellanze (<i>Annuizio</i>):	
PRESIDENTE	16473, 16482
LACONI	16482
PINNA	16482
BERLINGUER	16482
ISGRÒ	16482
TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i>	16482
PELLEGRINO	16482
MIGELI	16482, 16483
CODACCI PISANELLI, <i>Ministro senza portafoglio</i>	16482
Votazione segreta	16461, 16465, 16472

La seduta comincia alle 17.

BIASUTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.
(*E approvato*).

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di stamane in sede legislativa sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalle Commissioni riunite VI (*Finanze e tesoro*) e XII (*Industria*):

« Finanziamento a medio termine al commercio » (*Approvato dalla V Commissione del Senato*) (1997);

dalla VII Commissione (*Difesa*):

DURAND DE LA PENNE: « Modifiche alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre

1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, già modificata con legge 27 febbraio 1958, n. 295 » (2282), *con modificazioni*.

Deferimento a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che il seguente provvedimento possa essere deferito alla VI Commissione (Finanze e tesoro) in sede legislativa, con il parere della V e della XII Commissione:

PERDONÀ ed altri: « Modifica dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635 » (2450).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Comunico, che i deputati De Marzi Fernando, De Michieli Vitturi, Ballardini e Dami, che avevano chiesto di illustrare le seguenti proposte di legge, hanno dichiarato di rinunciare allo svolgimento:

DE MARZI FERNANDO ed altri: « Estensione dei benefici di cui all'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, alle imprese artigiane ed alle piccole industrie che abbiano riattivato, ampliato o ammodernato gli impianti » (162);

DE MICHELI VITTURI ed altri: « Modifica dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, numero 635, contenente disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale » (1135);

BALLARDINI ed altri: « Integrazione dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, recante disposizioni per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale » (2135);

DAMI: « Integrazione dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, recante disposizioni per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale » (2171).

Ritengo che queste proposte di legge possano essere assegnate alla VI Commissione (Finanze e tesoro) in sede legislativa, con il parere della V e della XII Commissione.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali e modificazioni di talune disposizioni in materia di tributi locali (1988), e della proposta di legge Michelinini ed altri: Modifiche al testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e ad altre leggi sulla finanza locale (1333).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge (già approvato dal Senato): Norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali e modificazioni di talune disposizioni in materia di tributi locali e della proposta di legge Michelinini ed altri: Modifiche al testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e ad altre leggi sulla finanza locale.

Come la Camera ricorda, nella seduta antimeridiana è stata esaurita la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, identici nei testi del Senato e della Commissione.

Si dia lettura dei primi 12 articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1959, sono trasferite a carico dello Stato:

a) le quote di concorso dei Comuni nelle spese di gestione dei servizi antincendi, previste dal decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 630, e dall'articolo 1 della legge 9 aprile 1951, n. 338;

b) le spese sostenute dalle Provincie per i locali degli uffici di prefettura, per l'alloggio dei prefetti, per i locali degli uffici provinciali, dei commissariati e delle delegazioni suburbane di Pubblica sicurezza e degli uffici distaccati di Pubblica sicurezza istituiti nei Comuni già sedi di sottoprefettura.

(È approvato).

ART. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1960 sono trasferite a carico dello Stato le spese per la fornitura dei locali e per ogni inerente servizio attualmente gravante sulle Provincie per quanto riguarda:

- a) l'accasermamento dei Vigili del fuoco;
- b) gli Uffici di leva;
- c) gli Archivi di Stato.

(È approvato).

ART. 3.

Qualora gli uffici e i servizi di cui ai precedenti articoli 1, lettera *b*), e 2 siano alloggiati in locali o stabili presi in affitto dalle Province, lo Stato subentra a queste nei relativi contratti con effetto dalle date rispettivamente previste nei precedenti articoli 1 e 2. Nel caso invece di locali o stabili di proprietà delle Province, ferma restando la loro attuale destinazione fino a quando non sia diversamente provveduto d'intesa fra le parti, lo Stato corrisponde alle Province stesse, dalle rispettive date predette, un congruo canone di affitto.

(*È approvato*).

ART. 4.

Per la costruzione di edifici da adibire agli usi di cui ai precedenti articoli 1, lettera *b*, e 2, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle Province i mutui occorrenti. Ai sensi dell'articolo 75 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, la Cassa depositi e prestiti può accettare in garanzia dei detti mutui la delegazione delle annualità, dei contributi, dei concorsi o canoni dovuti dallo Stato alle Province interessate per la fornitura dei locali di cui al precedente comma.

Qualora i cespiti delegabili ai sensi del comma precedente non siano sufficienti, ovvero ne venga per qualsiasi causa a mancare in tutto o in parte la realizzazione, e gli Enti mutuatari non abbiano possibilità di prestare la garanzia con altri cespiti delegabili ai sensi del precitato articolo 75, la Cassa depositi e prestiti può essere autorizzata, con decreto del Ministro del tesoro, emesso ai fini del presente articolo di concerto con quelli dell'interno e delle finanze, ad accettare in garanzia, per la somma necessaria, delegazioni sul provento dell'addizionale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni.

(*È approvato*).

ART. 5.

Fino a quando non sia diversamente disposto, la fornitura dei locali per gli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale è a carico delle Province. Nulla è innovato per quanto riguarda le altre prestazioni a cui le Province sono obbligate dalle leggi vigenti nei confronti del medico provinciale e del veterinario provinciale.

(*È approvato*).

ART. 6.

A decorrere dal 1° luglio 1960 sono a carico dello Stato le medaglie di presenza e le indennità di trasferta per i membri della Giunta provinciale amministrativa, in tutte le sue sezioni e sedi, nonché del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica.

La relativa misura sarà determinata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro.

(*È approvato*).

ART. 7.

Con inizio dal 1° luglio 1959 lo Stato contribuisce con gli stanziamenti di cui ai commi seguenti alle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei Comuni e delle Province, escluse quelle relative alla costruzione degli edifici scolastici, per le quali si applicano le disposizioni di legge sulla particolare materia.

Il contributo dello Stato è fissato agli effetti del precedente comma:

per l'esercizio 1959-60 in lire 8 miliardi a favore dei Comuni e in lire 2 miliardi a favore delle Province;

per l'esercizio 1960-61 in lire 16 miliardi a favore dei Comuni e in lire 4 miliardi a favore delle Province;

per l'esercizio 1961-62 in lire 24 miliardi a favore dei Comuni e in lire 6 miliardi a favore delle Province;

per l'esercizio 1962-63 in lire 32 miliardi a favore dei Comuni e in lire 8 miliardi a favore delle Province.

Per gli esercizi successivi l'ammontare del contributo dello Stato sarà determinato annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, tenendo conto dell'incremento delle spese a cui lo Stato contribuisce ai sensi del presente articolo, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dal comma precedente per l'esercizio 1962-63. La suddivisione del contributo fra Comuni e Province verrà effettuata in proporzione delle spese rispettivamente sostenute dai Comuni e dalle Province nel corso del biennio precedente.

(*È approvato*).

ART. 8.

I contributi previsti dall'articolo precedente sono ripartiti:

a) tra i Comuni, per metà in proporzione al numero degli alunni iscritti alle scuole

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 SETTEMBRE 1960

le statali elementari e medie esistenti nel territorio di ciascun Comune ed ai cui servizi siano tenuti a provvedere i Comuni; per metà in proporzione al numero degli abitanti residenti in ciascun Comune in età compresa tra il sesto anno ed il quattordicesimo anno compiuti;

b) tra le Province, per tre quarti in proporzione al numero degli alunni iscritti alle scuole statali dell'ordine medio esistenti nel territorio di ciascuna Provincia ed ai cui servizi siano tenute a provvedere le Province; per un quarto in proporzione della popolazione residente in ciascuna Provincia.

Ai soli effetti del riparto dei contributi ai Comuni, gli iscritti alle scuole elementari statali dei territori montani e delle piccole isole, determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dall'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, nelle classi che hanno meno di 15 iscritti, si considerano essere almeno in numero di 15 per ogni classe.

Per il primo quadriennio di applicazione della presente legge, nella ripartizione dei contributi previsti dal precedente articolo si fa riferimento:

1º) per quanto riguarda gli alunni, al numero degli iscritti alle scuole statali alla data del 31 dicembre 1959, in base agli accertamenti del Ministero della pubblica istruzione;

2º) per quanto riguarda la popolazione, ai dati del censimento ufficiale 1951 pubblicati dall'Istituto centrale di statistica.

A partire dal 1º luglio 1963 la ripartizione dei contributi verrà fatta:

1º) per quanto riguarda gli alunni, con riferimento al numero degli iscritti, accertato dal Ministero della pubblica istruzione di triennio in triennio, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente all'inizio di ogni triennio, a cominciare dal 31 dicembre 1962;

2º) per quanto riguarda la popolazione, con riferimento ai dati dell'ultimo censimento ufficiale, pubblicati dall'Istituto centrale di statistica.

(*È approvato*).

ART. 9.

Per ciascun esercizio il Ministro del tesoro, di concerto con quelli dell'interno e della pubblica istruzione, provvede con suo decreto ad assegnare ai Comuni ed alle Province i contributi spettanti a ciascun Ente a norma degli articoli 7 e 8.

Gli importi relativi sono iscritti nei bilanci di previsione dei Comuni e delle Province. In apposito allegato ai bilanci stessi

dovrà essere specificato l'impiego del contributo statale in spese attinenti l'istruzione pubblica.

Il pagamento dei contributi è eseguito entro il mese di gennaio di ciascun anno. Sull'importo degli stessi lo Stato non può disporre trattenute per la estinzione di eventuali debiti dei Comuni e delle Province se non per rettifica di errori inerenti alla ripartizione dei contributi medesimi.

(*È approvato*).

ART. 10.

A decorrere dall'esercizio 1960-61 lo Stato corrisponderà alle Province per ciascun chilometro di strada comunale o di bonifica classificata tra le provinciali successivamente alla entrata in vigore della legge 12 febbraio 1958, n. 126, un contributo annuo di lire 300 mila a titolo di concorso nelle spese di manutenzione ordinaria.

L'ammontare dei contributi dovuti a ciascuna Provincia per il titolo di cui al comma precedente sarà determinato entro il 31 dicembre di ogni esercizio con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'interno, in proporzione al chilometraggio delle strade già comunali, o di bonifica, che risulteranno classificate tra le provinciali successivamente alla entrata in vigore della legge citata, con provvedimenti emanati entro il 30 giugno dell'esercizio precedente. Dal computo della percorrenza ammissibile a contributo verrà detratta quella delle strade già classificate provinciali anteriormente alla entrata in vigore della legge citata, e che successivamente siano state assunte in diretta e totale manutenzione da parte dell'Azienda autonoma strade statali a seguito di nuova classificazione disposta entro il 30 giugno dell'esercizio precedente.

Il pagamento dei contributi alle singole Province verrà eseguito in due rate uguali, rispettivamente entro il 31 gennaio ed il 30 giugno di ciascun esercizio.

(*È approvato*).

ART. 11.

È stabilito al 30 giugno 1964 il termine entro il quale il Ministro dei lavori pubblici procederà, nei modi previsti dall'articolo 5 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, alla classificazione fra le strade provinciali delle strade attualmente comunali che risultino comprese nei piani formati, per ciascuna Pro-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 SETTEMBRE 1960

vincia, ai sensi dell'articolo 16 della legge citata e comprendenti le strade aventi i requisiti di strade provinciali.

Per ognuno degli esercizi 1959-60, 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64 il Ministro dei lavori pubblici provvederà alla classificazione di nuove strade provinciali per una percorrenza pari, in ciascuna Provincia, alla quinta parte del chilometraggio totale delle strade comunali comprese in ognuno dei piani di cui all'articolo 16 della citata legge, computandosi sul primo esercizio la percorrenza delle strade anticipatamente classificate tra le provinciali ai sensi dell'articolo 17 di detta legge.

In deroga a quanto stabilito con l'articolo 12 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, i provvedimenti di classificazione di nuove strade provinciali hanno effetto dal 1° luglio successivo alla data di emanazione del decreto di classificazione.

(È approvato).

ART. 12.

Sono esenti dall'imposta di consumo sui materiali da costruzione i lavori che verranno eseguiti dalle Provincie in applicazione della legge 12 febbraio 1958, n. 126, per la sistemazione delle strade comunali e provinciali comprese nei piani previsti dall'articolo 16 della legge predetta.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 13. Se ne dia lettura.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

«La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a trasformare in nuovi prestiti ammortizzabili in 35 anni, dal 1° gennaio 1960, i mutui concessi ai Comuni e alle Provincie per la integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di previsione relativi agli esercizi finanziari fino al 1958 incluso.

Restano fermi il saggio di interesse e tutte le altre condizioni della concessione originaria».

PRESIDENTE. A questo articolo gli onorevoli Raffaelli, Faletra, Pellegrino, Monasterio, Trebbi, Bigi, Vidali, Villa Giovanni Oreste, Soliano e Nannuzzi hanno proposto di sostituire le parole « fino al 1958 incluso » con le parole « fino al 1959 incluso ».

VILLA GIOVANNI ORESTE. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLA GIOVANNI ORESTE. L'emendamento è giustificato dal fatto che la Camera

sta per approvare la legge in discussione con un ritardo di quasi due anni rispetto alla data di presentazione del disegno di legge. Era logico che allora si facesse riferimento al bilancio del 1958, ma altrettanto evidente è l'opportunità che il termine venga oggi riveduto; non si vede infatti perché non dovrebbe estendersi anche ai bilanci del 1959 il beneficio previsto per i bilanci fino al 1958. L'emendamento da noi presentato mira appunto a colmare la lacuna del testo che ci è stato sottoposto.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

RESTIVO, *Relatore*. Il parere della maggioranza della Commissione non può che essere contrario, perché l'accoglimento dell'emendamento implicherebbe una modifica dell'articolo relativo alla copertura, il che determinerebbe il sorgere di problemi assai complessi con ritardo nell'approvazione della legge.

PRESIDENTE. Il Governo?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il Governo condivide l'opinione espressa dal relatore. Nel 1959 sono stati autorizzati mutui per un importo di circa 130 miliardi; ora l'assunzione da parte dello Stato del nuovo onere importerebbe problemi di copertura che sarebbero assolutamente preclusivi per l'emendamento.

D'altra parte, ogni provvedimento ha la sua armonia e questo disegno di legge la possiede nel testo originario, che quindi è opportuno mantenere. Nel quadro di possibili nuovi provvedimenti si potrà studiare l'opportunità di provvedere anche per i debiti contratti dai comuni dopo il 1958.

PRESIDENTE. Onorevole Raffaelli, mantiene il suo emendamento non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RAFFAELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Raffaelli ed altri tendente a sostituire le parole « fino al 1958 incluso » con le parole « fino al 1959 incluso ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

«L'onere per l'ammortamento dei mutui autorizzati a favore dei Comuni non capoluogo di Provincia per la integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di previsione,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 SETTEMBRE 1960

relativi agli esercizi finanziari fino al 1958 incluso, è assunto dallo Stato a partire dal 1° gennaio 1959.

La validità delle delegazioni rilasciate dai Comuni anzidetti a garanzia dei mutui di cui al primo comma cesserà con l'emissione del decreto con cui il Ministro del tesoro assumerà l'onere di cui al comma stesso.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Raffaelli, Faletra, Pellegrino, Monasterio, Trebbi, Bigi, Villa Giovanni, Vidali, Soliano e Nannuzzi hanno presentato un emendamento tendente a sostituire le parole « fino al 1958 incluso, è assunto dallo Stato a partire dal 1° gennaio 1959 », con le altre « sino al 1959 incluso, è assunto dallo Stato a partire dal 1° gennaio 1960 ».

L'onorevole Raffaelli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

RAFFAELLI. Si tratta di spostare il termine, dato il ritardo intercorso nell'approvazione della legge. Siamo a fine del 1960 ed è giusto e doveroso includere anche i bilanci dell'esercizio 1959.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Raffaelli?

RESTIVO, Relatore. La maggioranza della Commissione esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

TRABUCCHI, Ministro delle finanze. Se mai era l'emendamento precedente che riguardava la rinnovazione, questo concerne la garanzia. Il Governo concorda col relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Raffaelli, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione, né dal Governo?

RAFFAELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Raffaelli.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Gli onorevoli Monasterio, Gomez D'Ayala, Grifone, Calasso, Raffaelli, Magno, Villa Giovanni Oreste, Bigi e Rossi Paolo Mario hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« A decorrere dal 1° gennaio 1961 i proprietari, gli assegnatari, gli enfiteuti e gli usufruttuari coltivatori diretti di terreni il cui reddito dominicale complessivo non superi le lire 5.000 rispetto alla stima catastale per il triennio 1937-39 sono esonerati dalle sovrimposte fondiari sui terreni. Qualora il reddito dominicale complessivo superi le lire 5 mila,

ma sia inferiore alle 10 mila, le aliquote di applicazione in atto nei singoli comuni e nelle singole provincie, sono ridotte del 50 per cento.

Si considerano coltivatori diretti coloro che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi, sempre che la complessiva forza lavorativa dei loro nuclei familiari, accertata con le modalità di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, sia superiore al 60 per cento di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione dei fondi da essi comunque posseduti e condotti e delle relative scorte, e sempre che tale forza lavorativa sia in assoluta prevalenza effettivamente dedicata al lavoro della terra ».

L'onorevole Monasterio ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MONASTERIO. L'emendamento è una coerente riaffermazione degli indirizzi da tempo seguiti dal gruppo comunista in tema di politica fiscale e di politica agraria e contadina, quali sono consacrati in apposite proposte di legge delle passate legislature e della presente, nelle posizioni assunte e negli ordini del giorno presentati in occasione della discussione dei bilanci finanziari.

Ho già avuto modo di illustrare tali indirizzi nel corso del dibattito del bilancio del Ministero delle finanze del presente esercizio. Credo, tuttavia, sia opportuno richiamare per sommi capi le questioni di fondo che sono alla base degli orientamenti e delle iniziative della mia parte e, pertanto, dell'emendamento su cui la Camera è chiamata a pronunciarsi.

Se vi è anzitutto la questione di rendere operante in favore dei contadini il dettato costituzionale che vuole il sistema tributario italiano improntato a criteri di progressività, si pone in pari tempo l'esigenza di rendere giustizia, senza ulteriori colpevoli indugi, ai contadini del modo in cui è stata finora applicata la vigente legislazione, modo che si è tradotto in una vera e propria arbitraria espropriazione per centinaia di migliaia di piccole proprietà e imprese contadine.

Come ho già avuto modo di rilevare nel corso della discussione dei bilanci finanziari, la mancata applicazione, nei confronti dei coltivatori diretti, della norma dell'articolo 2 della legge 29 giugno 1939, n. 976 (secondo la quale, nella determinazione della rendita imponibile, deve essere sottratto il valore della remunerazione del lavoro manuale, calcolato sulla base dei contratti collettivi di lavoro, anche quando si tratti di lavoro manuale

prestato dallo stesso conduttore) si è tradotta infatti in un'autentica rapina fiscale ai danni della piccola proprietà contadina.

La detrazione del lavoro manuale avrebbe dovuto comportare difatti, per la proprietà coltivatrice, l'annullamento di ogni rendita imponibile. Quale consistenza si può infatti attribuire ai redditi fondiari ed agrari della proprietà coltivatrice? E posto pure che essi abbiano una qualsiasi consistenza, come è possibile differenziare tali redditi da quelli di lavoro?

Da lungo tempo la mia parte sostiene, a ragion veduta — come è precisato in un ordine del giorno presentato nel corso dell'ultima discussione del bilancio del Ministero delle finanze — che « la terra ed i mezzi di produzione di proprietà dei piccoli e medi conduttori e medi produttori agricoli, non siano da assumersi come capitali, ma da considerarsi rispettivamente presupposto e mezzo di lavoro dei coltivatori diretti ».

Pareva che, dopo un lungo travaglio, premuto dai contadini, l'onorevole Bonomi e la sua confederazione fossero giunti alla medesima conclusione. Dico pareva perché, se è vero che dagli inizi dello scorso anno l'onorevole Bonomi e i suoi amici in ripetute occasioni hanno affermato che « il reddito dei piccoli coltivatori deve essere finalmente considerato come reddito di lavoro », è pur vero che alle affermazioni non sono seguite le necessarie iniziative, sebbene l'onorevole Bonomi alla fine della primavera del 1959, a Brindisi, abbia assunto dinanzi a un'assemblea di contadini, formale impegno di « presentare in tal senso in Parlamento una proposta di legge ».

Per contro, alle affermazioni è seguito recentemente il voto contrario dell'onorevole Bonomi e dei suoi amici all'ordine del giorno con il quale la nostra parte chiedeva, tra l'altro, all'attuale ministro delle finanze ed al Governo, l'impegno di indirizzare la politica fiscale nel senso di sgravare i coltivatori diretti dal pagamento dell'imposta fondiaria e delle relative sovrimposte.

Il nostro emendamento si propone così — in attesa che sia presa in esame dal Parlamento la proposta di legge del collega Gomez D'Ayala e di altri deputati dei gruppi comunista e socialista, che prevede l'esonero dei coltivatori diretti anche dall'imposta erariale di base — di sgravare i coltivatori diretti dalla sovrimposta fondiaria; di assimilare, ai fini fiscali, i coltivatori diretti alle altre categorie di lavoratori o di piccoli produttori

della città; di rendere loro, sia pure tardivamente giustizia.

Se l'esenzione dei coltivatori diretti dal pagamento delle imposte e sovrimposte che gravano sul fondo e da una serie di altre imposte e balzelli — anzitutto l'imposta sul bestiame — è in primo luogo questione di applicazione della Costituzione e di giustizia tributaria, coinvolge in pari tempo problemi ben più vasti che concernono gli indirizzi generali della politica economica del Governo ed in particolare di quella agraria e contadina. La politica fiscale nei confronti della piccola proprietà e della piccola impresa contadina, non può non essere assunta infatti come parte essenziale di un indirizzo generale di politica agraria, volto a difendere e sostenere la piccola proprietà contadina, ad assicurare il rinnovamento e il progresso democratico della nostra agricoltura.

Reputo superfluo, in questa sede, soffermarmi sulla grave crisi che travaglia la nostra agricoltura, e in particolare sulla situazione sempre più drammatica in cui si dibattono le aziende contadine. Basterà ricordare, come già anche nella Commissione finanze e tesoro hanno accuratamente rilevato colleghi di parte democristiana, che l'abbandono dei campi da parte dei coltivatori diretti e dei loro familiari ha raggiunto proporzioni paurose, ha assunto in molte regioni, soprattutto sulla montagna, il carattere di un vero e proprio esodo forzoso.

Non vi è dubbio, come comprova una serie di dati statistici, che l'incidenza della pressione fiscale e dei vari altri gravosi oneri ha una parte di grande peso nella situazione in cui versano le aziende contadine, situazione divenuta veramente insostenibile, come concordemente si riconosce da ogni parte.

E della scorsa primavera uno striscione murario apparso, ad iniziativa della C.I.S.L. a Montalbano Ionico in cui è testualmente scritto: « Far pagare le tasse quando il potere non è autosufficiente significa schiacciare l'assegnatario e far fallire la riforma ».

Dinanzi a tale situazione non è possibile evidentemente arroccarsi nelle placide commissioni di studio ed invocare le difficoltà tecniche, come ha fatto l'onorevole ministro delle finanze, con l'esplicito consenso dell'onorevole Bonomi e dei suoi amici della Confederazione coltivatori diretti e del suo partito. I contadini non possono attendere: hanno bisogno oggi e non domani di provvedimenti che concorrano in modo decisivo a sollevarli dalle drammatiche condizioni in cui si dibattono. Continuare a studiare significa

chiudere la stalla quando i buoi saranno scappati; significa esonerare i contadini dalle imposte quando la gran parte di essi sarà stata scacciata dalla terra. Per richiamare un'affermazione fatta dal ministro Trabucchi a proposito dei bilanci delle amministrazioni locali, occorre soprattutto affrontare la malattia che travaglia l'azienda coltivatrice prima che l'ammalato sia morto.

Se il partito di maggioranza ed il Governo lo vogliono, gli sgravi fiscali previsti dall'emendamento in parola possono essere adottati e subito. Non vale invocare la perdita di tempo che il rinvio al Senato comporterebbe. Già l'onorevole Raffaelli, ieri ha risposto esaurientemente a tale obiezione. Non possiamo non rilevare con rincrescimento che mentre all'originario disegno di legge governativo, anzitutto mercé l'iniziativa dei gruppi comunista e socialista dell'altro ramo del Parlamento, è stata apportata una serie di positive modifiche, il Governo e la maggioranza democristiana si sono testardamente opposti a tutti gli emendamenti presentati alla Camera in favore dei contadini. Confidavamo che, con senso di responsabilità, il gruppo della democrazia cristiana avrebbe riesaminato le sue posizioni. Abbiamo, invece, appreso che la maggioranza della Commissione bilancio ha espresso parere contrario agli emendamenti presentati dalla nostra parte con il pretestuale ed infondato motivo che mancherebbe la necessaria copertura. Ancora una volta l'articolo 81, che il Governo elude quando si tratta dei propri provvedimenti, viene usato come paravento per coprire la volontà di respingere le proposte della nostra parte. Nel caso in esame, l'articolo 81 non può essere invocato, in quanto non si tratta del bilancio dello Stato, ma di quello dei comuni. Semmai, può essere invocata una questione di opportunità. Ma potremo concordemente, con un'apposita leggina, trovare la soluzione necessaria per la copertura dei danni finanziari che subirebbero i comuni in applicazione dei nostri emendamenti.

Noi invitiamo il Governo e i colleghi della democrazia cristiana, l'onorevole Bonomi e gli altri rappresentanti della Confederazione coltivatori diretti ad un estremo ripensamento: ad accogliere il nostro emendamento.

Sarà difficile di fronte a milioni di coltivatori diretti, vessati dal vigente iniquo sistema tributario e sull'orlo della rovina invocare le esigenze di studio, questioni tecniche o di copertura per tentare di giustificare ancora una volta l'opposizione alla nostra proposta di sgravi fiscali. Sia certo l'onore-

vole Bonomi che i contadini sono stanchi del suo anticomunismo e delle sue vaghe promesse demagogiche. Attendono fatti concreti e sostanziali e non promesse e provvedimenti di rilievo marginale per uscire dalla situazione in cui si dibattano. Il gruppo comunista con questo emendamento offre all'onorevole Bonomi ed ai suoi amici una preziosa occasione per passare dalle parole ai fatti, per dare una prova di coerenza con gli impegni assunti di fronte ai contadini.

Noi preciseremo ai contadini fatti e responsabilità, perché, anche in occasione delle prossime elezioni, sappiano meglio riconoscere i loro veri amici, quali si rivelano attraverso le iniziative ed i fatti, ed i loro falsi amici. L'onorevole Bonomi continui pure ad illudersi di riuscire ancora ad ingannare i coltivatori diretti. I fatti si incaricheranno di dissipare le sue forse ultime illusioni.

Per parte nostra, continueremo la nostra battaglia assieme ai contadini, per la salvezza e lo sviluppo della proprietà e dell'impresa dei coltivatori diretti, per la giustizia tributaria e per il progresso democratico della nostra agricoltura. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Monasterio?

RESTIVO, *Relatore*. L'esposizione del presentatore dell'articolo 14-bis ha messo in luce alcuni elementi preclusivi. Lo stesso presentatore ha detto: se vi è una buona volontà possiamo fare una leggina. Col che ha implicitamente riconosciuto che non è questa la sede per affrontare l'argomento. (*Commenti a sinistra*).

Vorrei ricordare che il tema della legge di cui discutiamo è la finanza locale e che le esigenze delle amministrazioni comunali sono state da tutti i settori particolarmente sottolineate.

Ora, è proprio in rapporto a una impostazione di carattere generale che non appare giustificabile la tesi, ora enunciata, secondo la quale, siccome l'esenzione verrebbe a gravare sui comuni, noi possiamo anche deliberare questa esenzione senza preoccuparci di integrare i comuni delle entrate che vengono meno in rapporto alla esenzione stessa. Se accettassimo una siffatta tesi, noi verremmo a contraddire una delle norme fondamentali di questo disegno di legge che rappresenta una conquista dal punto di vista dell'autonomia finanziaria delle amministrazioni locali. Appunto per il rispetto che si deve a tale autonomia, non è possibile con una legge dello Stato disporre esenzioni di tributi che vanno alle amministrazioni locali senza che

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 SETTEMBRE 1960

lo Stato assuma il relativo carico con uno stanziamento nel suo bilancio. (*Interruzione del deputato Faletra*).

Mi dispiace, onorevole Faletra, che ella non abbia seguito attentamente, come ho fatto io, l'esposizione molto appassionata del suo collega. Se si vuole qui sottolineare la rilevanza del problema, il relatore non ha niente in contrario, richiamandosi ad iniziative che sono venute dal settore politico di cui si onora di far parte e che pongono in termini concreti l'esigenza della risoluzione.

E proprio vero quello che diceva poc'anzi il collega Monasterio, esponendo argomentazioni a favore dell'emendamento: in questo campo occorre procedere con fatti concreti, non con la presentazione di emendamenti che non possono trovare collocamento in questa discussione e debbono invece formare oggetto di una legge specifica che anche io mi auguro il Parlamento possa al più presto approvare secondo criteri di giustizia tributaria nei confronti delle categorie contadine. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il Governo concorda con la maggioranza della Commissione. Ricorda che gli studi per la personalizzazione dell'imposta sono in corso e tendono a togliere l'imposizione sulle quote minime. Allo stato attuale l'approvazione dell'articolo 14-bis come proposto, porterebbe la finanza di molti comuni, specialmente montani, completamente a terra. Per la sostituzione di queste entrate con altre, occorrerebbe provvedere a carico dello Stato, ma in questo caso mancherebbe la copertura. Per questa ragione il Governo deve dirsi contrario all'emendamento. Ciò non significa che si respinga il concetto della possibilità di revisione delle quote minime in sede appropriata ed a seguito di studi che il Ministero, come la Camera sa, ha già iniziato.

PRESIDENTE. Onorevole Monasterio, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MONASTERIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14-bis, di cui è stata già data lettura.

(*Non è approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 15.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

«A decorrere dal 1° gennaio 1961, sono abolite:

a) le addizionali a favore delle Province e dei Comuni all'imposta erariale sul red-

dito agrario, istituite con l'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, nonché le eventuali eccedenze;

b) l'imposta sulle vetture e sui domestici;

c) l'imposta sui pianoforti e sui biliardi;

d) la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale;

e) le prestazioni d'opera contemplate dal testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Raffaelli, Monasterio, Bigi, Grifone, Giovanni Oreste Villa, Paolo Mario Rossi e Calasso hanno proposto di aggiungere, alla lettera a), in fine, le parole:

«nei confronti dei coltivatori diretti. Si intendono compresi nella categoria alla quale è applicabile il beneficio i proprietari, mezzadri, coloni, e compartecipanti, che direttamente e abitualmente siano addetti alla manuale coltivazione dei fondi, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare, accertata con le modalità di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, sia superiore al 60 per cento di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione dei fondi in proprietà o da essi comunque posseduti o condotti e delle relative scorte e sempre che i componenti della famiglia considerati agli effetti del computo della forza lavorativa siano effettivamente dediti al lavoro manuale dei campi».

L'onorevole Raffaelli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

RAFFAELLI. L'alinea a), che parla di alcune imposte che verranno abolite, stabilisce, più precisamente, che «sono abolite le addizionali a favore delle province e dei comuni all'imposta erariale sul reddito agrario», senza tuttavia precisare a quale area di contribuenti questa abolizione si applica; esclude da queste addizionali tutti i contribuenti.

Ho già detto in sede di discussione generale che è inammissibile e dannosa l'approvazione della disposizione in questi termini. I contribuenti delle imposte sui redditi agrari sono per numero di partite principalmente le piccole aziende contadine, ma per ammontare complessivo sono le grandi aziende capitalistiche agrarie. È assurdo mantenere il testo governativo che escluderebbe, partendo da

una giusta rivendicazione contadina, tutti i contribuenti dalle addizionali sui redditi agrari a favore degli enti locali. Partendo da una giusta esigenza dei contadini, il Governo, cioè, vuole stabilire un vero e proprio beneficio fiscale a favore delle grandi aziende agrarie, con ripercussioni economiche che aggraverebbero ulteriormente le già precarie condizioni della piccola azienda contadina. È questa la politica contadina dell'onorevole Bonomi e della democrazia cristiana?

Per queste ragioni, signor Presidente, pensiamo che debba essere respinta la linea politica ispiratrice di questa proposta, che, lungi dal migliorare le gravi condizioni in cui si dibatte l'azienda contadina, crea ulteriori vantaggi per le grandi aziende agrarie. Il nostro emendamento mira a dare un contenuto ed un limite alla portata della norma che abolisce queste imposte e a chiarire che l'abolizione deve essere sancita per le aziende contadine, senza concedere, di contrabbando, alle grandi aziende agrarie dei benefici ingiustificati e rilevanti.

Aggiungo che l'accoglimento del nostro emendamento risolverebbe il problema della « copertura » finanziaria per le richieste di abolizione di altri tributi che formano oggetto di ulteriori emendamenti presentati dai colleghi del gruppo comunista.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Raffaelli?

RESTIVO, *Relatore*. La maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento Raffaelli anche per una questione che attiene alla possibilità di applicazione immediata della norma dell'articolo 15.

La norma proposta dal collega Raffaelli, dato il carattere di determinati tributi, non potrebbe essere nemmeno applicata, allo stato attuale della nostra legislazione. L'argomento è stato discusso già in sede di Commissione e la maggioranza ha respinto una proposta analoga a quella ora illustrata dall'onorevole Raffaelli.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Si è proposto di togliere l'addizionale sui crediti agrari perché è stato ritenuto che il reddito dell'impresa agraria sia oggi in via generale talmente ridotto da non poter sopportare che l'imposta di Stato. Questa regola vale sia per le aziende grandi sia per le aziende piccole, dato anche che il principio al quale intende riferirsi il ministro delle finanze è che dove non vi è reddito non vi sia imposta e dove il reddito è piccolo a tal punto da subire sol-

tanto una piccola imposta non possa essere applicata una imposta maggiore di quelle sopportabili, dato lo scarso reddito.

Per questi motivi, poiché lo zero moltiplicato per qualsiasi numero dà sempre zero, il Governo è contrario alla limitazione o ad una esenzione parziale da imposta, dato che l'esenzione è motivata semplicemente dal fatto che gli eventi hanno ridotto il reddito delle imprese agricole.

PRESIDENTE. Onorevole Raffaelli, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RAFFAELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Raffaelli, di cui è stata già data lettura.

(Non è approvato).

Gli onorevoli Monasterio, Faletra, Villa Giovanni Oreste, Bigi, Raffaelli, Rossi Paolo Mario e Calasso hanno proposto di aggiungere la seguente lettera:

« f) l'imposta sul bestiame di cui agli articoli 122 e successivi del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, per i coltivatori diretti o allevatori diretti.

Si intendono compresi nella categoria alla quale è applicabile il beneficio, oltre che i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, quanti altri abitualmente siano addetti al manuale allevamento del bestiame, in proprietà o comunque da essi posseduto, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare, accertata con le modalità di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1950, n. 1949, sia superiore al 60 per cento di quella occorrente per le normali esigenze dell'allevamento e sempre che i componenti della famiglia, considerati agli effetti del computo della forza lavorativa, siano effettivamente dediti al lavoro manuale necessario. Il beneficio si applica anche in favore di chiunque (carrettiere, mulattiere, bracciante, artigiano, ecc.) provveda direttamente all'allevamento, alla custodia e alla cura manuale del bestiame, senza riguardo all'uso od al servizio cui questo è destinato ».

L'onorevole Monasterio ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MONASTERIO. Basteranno poche parole, in quanto le considerazioni fatte a proposito dall'altro emendamento, che da me è stato illustrato, circa l'urgenza di provvedimenti che sgravino dal peso fiscale deleterio la piccola proprietà coltivatrice credo che valgano anche a sostegno dell'urgenza che si proceda

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 SETTEMBRE 1960

ad esonerare dall'imposta sul bestiame i coltivatori e gli allevatori diretti.

È stato obiettato che in materia è stato presentato in Senato un disegno di legge da parte del Governo. È anche vero che quasi dall'inizio della legislatura sono state presentate due proposte di legge che concernono l'imposta sul bestiame.

Noi dobbiamo ribadire anzitutto l'urgenza che si proceda ad una decisione in merito all'imposta sul bestiame ed in secondo luogo far rilevare ancora le differenze sostanziali che corrono fra il disegno di legge governativo e il nostro emendamento, che ripete una proposta di legge già presentata. Cioè a dire, mentre il disegno di legge intende sgravare dall'imposta sul bestiame tutti gli allevatori, il nostro emendamento, come già la proposta di legge, intende limitare lo sgravio fiscale soltanto ai coltivatori diretti ed agli allevatori diretti, per motivi che sono ovvi: anzitutto per un principio di giustizia tributaria ed in secondo luogo per l'esigenza di porre i coltivatori diretti in condizioni di favore nei confronti della grande proprietà e del grande allevamento del nostro paese.

Per i motivi già illustrati noi riteniamo che l'adozione della decisione dell'abolizione dell'imposta sul bestiame non sia da rinviare al dibattito sul disegno di legge, ma possa e debba aver luogo in questa occasione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

RESTIVO, Relatore. L'argomento forma oggetto di un disegno di legge presentato fin dal 19 luglio al Senato della Repubblica. Quel disegno di legge prevede la copertura necessaria per poter fare affluire ai bilanci comunali i 9 miliardi e più che vengono a perdere in seguito alla esenzione dall'imposta sul bestiame.

Le varie considerazioni che l'onorevole Monasterio fa a proposito di alcuni aspetti specifici credo che troveranno giusto collocamento, e non con rinvii lunghi, ma entro un brevissimo lasso di tempo, in sede di discussione del disegno di legge presentato tempestivamente dal Governo.

PRESIDENTE. Il Governo?

TRABUCCHI, Ministro delle finanze. Necessariamente in questo caso debbo dichiarare che sono d'accordo con il relatore. Dal momento che vi è un disegno di legge del Governo presentato in argomento all'altro ramo del Parlamento, disegno di legge il quale ha la sua copertura, non so perché si dovrebbe discutere oggi qui di questa materia, senza indicare la copertura.

PRESIDENTE. Onorevole Monasterio, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MONASTERIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Monasterio, di cui è stata già data lettura.

(Non è approvato).

Gli onorevoli Bigi, Dante Gorreri, Walter Audisio, Giovanni Grilli, Nicoletto, Trebbi, Giovanni Oreste Villa, Faletra, Monasterio, Raffaelli, Calasso, Silvano Montanari, Paolo Mario Rossi e Grifone hanno proposto di aggiungere la seguente lettera:

« f) l'imposta di consumo sui suini macellati ad uso familiare di cui all'articolo 78 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni e le relative imposte e sovrimposte compresa quella sull'entrata ».

L'onorevole Bigi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BIGI. Il mio emendamento prevede l'esonero degli allevatori di suini dall'imposta di consumo e dall'imposta sull'entrata per i suini macellati da loro stessi per il consumo familiare. Ritengo, onorevole ministro, che il problema debba trovare proprio in questa sede la sua soluzione. Non va dimenticata, infatti, la grave crisi che attraversa in questo momento tale importante settore; inoltre, coloro che ricorrono alla macellazione dei suini per uso familiare sono in generale i contadini, i coltivatori diretti, i braccianti, i salariati più poveri, i quali non possono procurarsi condimenti e carne fresca durante tutto l'anno. A ciò si aggiunga che in Italia il consumo della carne suina è molto più basso che negli altri paesi. Pertanto l'esenzione da me proposta, oltre che andare in aiuto di questi lavoratori più bisognosi, servirebbe ad incrementare l'allevamento e ad incoraggiare il consumo della carne suina.

Va infine precisato che questa è una imposta ingiusta, la quale non trova alcuna giustificazione, in quanto gli interessati allevano in proprio il suino e lo macellano ad uso familiare, senza compiere alcuna operazione di compravendita, e conseguentemente nessun atto di pratica commerciale o di speculazione, non ricavando da ciò alcun utile o reddito.

Pertanto, prego l'onorevole ministro e gli onorevoli colleghi di voler considerare con benevola attenzione il problema e di voler accogliere il mio emendamento.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 SETTEMBRE 1960

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

RESTIVO, *Relatore*. La Commissione è contraria, in considerazione del fatto che tutta la materia relativa alle imposte di consumo è stata stralciata dal provvedimento in esame. Si tratta di una materia che era largamente considerata nel primo progetto governativo; ma il Senato ha ritenuto opportuno di accantonare tutto quanto concernesse le imposte di consumo per una valutazione unitaria, anche in rapporto a quei criteri di perequazione tra imposte dirette ed indirette nell'ambito dell'ordinamento finanziario dei comuni, a cui si sono riferiti molti degli oratori che sono intervenuti in sede di discussione generale.

PRESIDENTE. Il Governo?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Sono d'accordo con il relatore. Avverto che allo stato attuale i coltivatori hanno la riduzione a metà dell'imposta per il suino macellato ad uso familiare; quindi, per le esigenze familiari la legge già provvede.

PRESIDENTE. Onorevole Bigi, mantiene il suo emendamento non accettato dalla Commissione, né dal Governo?

BIGI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bigi, di cui è già stata data lettura.

(Non è approvato).

Gli onorevoli Monasterio, Mazzoni, Giovanni Oreste Villa, Bigi, Paolo Mario Rossi, Calasso, Trebbi e Barbieri hanno proposto di aggiungere la seguente lettera:

« g) l'imposta di patente di cui agli articoli 165 e seguenti del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ».

A loro volta, gli onorevoli Monasterio, Mazzoni, Calasso, Bigi, Giovanni Oreste Villa, Paolo Mario Rossi, Trebbi e Barbieri hanno proposto di aggiungere la seguente lettera:

« h) la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui agli articoli 192 e seguenti del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, limitatamente alle occupazioni da parte di commercianti ambulanti, artigiani, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, o loro cooperative, per la vendita al consumatore, o da parte di esercenti servizio pubblico con autovetture o con vetture a trazione animale, che stazionano nelle aree a ciò destinate ».

BARBIERI. Chiedo di svolgere io entrambi questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBIERI. Le ragioni di questi nostri due emendamenti sono di tutta evidenza ed io non spenderò molte parole per illustrarli, anche perché mi pare che la maggioranza della Commissione sia veramente poco propensa al ragionamento, ma abbia una posizione già decisa. Tuttavia non ci possiamo astenere dal riproporre gli emendamenti aggiuntivi che intendono alleviare le condizioni economiche degli operatori economici più poveri, quali sono i lavoratori in proprio.

Il primo emendamento tende a sopprimere l'imposta di patente di cui all'articolo 165 della legge n. 1175. Questo perché è un'imposta che non si riferisce al volume degli affari, ma che in pratica si concretizza in un nuovo prelievo di reddito ad una categoria che ha un reddito già bassissimo. Questa richiesta è avanzata da molto tempo dalla categoria interessata e dai rispettivi sindacati di ogni corrente.

Anche il secondo emendamento dovrebbe essere accolto, perché il comune con il consentire l'occupazione del suolo pubblico non effettua prestazioni per cui possa chiedere una tassa. Si tratta della messa a disposizione del suolo pubblico per pochissime ore del giorno, cosa che il comune fa senza sopportare alcun onere. Questo balzello, che ormai vige nel nostro paese dal 1931, ci sembra debba essere soppresso. Mi pare che la copertura per queste esenzioni si possa trovare facilmente, trattandosi di introiti molto limitati per i bilanci comunali.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 15?

RESTIVO, *Relatore*. A me spiace che il collega che ha illustrato i due emendamenti abbia parlato di posizione negativa pregiudiziale. Ricordo benissimo che in sede di Commissione sia l'emendamento relativo all'imposta di patente, sia quello relativo alla tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche sono stati oggetto di un approfondito esame e di alcuni chiarimenti da parte dell'onorevole ministro.

È chiaro che vi sono dei casi limite che meriterebbero una particolare considerazione. Ma non si può semplicisticamente procedere ad un'abolizione che, specie per quanto riguarda la tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, potrebbe determinare dei fattori concorrenziali a danno di categorie di piccoli commercianti nei confronti dei quali occorre procedere con ogni cautela proprio per quei principi di perequazione e di giustizia che sono alla base delle richieste illu-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 SETTEMBRE 1960

strate ora dal presentatore degli emendamenti.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Per quanto riguarda la lettera *g*) osservo che in realtà nell'economia di molti dei comuni, specialmente dei piccoli comuni dell'Italia meridionale, l'imposta di patente rappresenta veramente un cespite di entrata di cui va tenuto conto. Per sostituirla occorrerebbe trovare altra entrata, operazione di cui in questo momento non esiste la possibilità.

Nei riguardi della lettera *h*), faccio osservare che l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non è neppure un'imposta, ma è il corrispettivo di una prestazione che il comune dà.

D'altra parte, sarebbe veramente assurdo che, di fronte al commerciante che paga fior di affitto ed un'imposta, si potesse concedere ad un altro commerciante, munito di autocarro con rimorchio e che vende la stessa cosa, il vantaggio di non pagare nulla perché si tratta di ambulante. La distinzione tra chi è fisso e chi è ambulante nel senso di considerare il primo sempre ricco e il secondo sempre povero, di fronte all'ambulanza munita di ruote e di motore, può ritenersi ormai sia passata di moda. Pertanto, il Governo è contrario agli emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Barbieri, mantiene gli emendamenti da lei illustrati, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

BARBIERI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Monasterio-Barbieri aggiuntivo della lettera *g*), di cui è già stata data lettura.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Monasterio-Barbieri aggiuntivo della lettera *h*), di cui è già stata data lettura.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

«A decorrere dal 1° gennaio 1961 e fino al 31 dicembre 1970, oltre alle quote del 7,50 per cento, dell'1 per cento e del 2,50 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata, attribuite rispettivamente ai Comuni, ai Comuni montani ed alle Province con gli articoli 1, 3 e 4 della

legge 2 luglio 1952, n. 703, viene prelevata una quota dell'1 per cento per un fondo da ripartirsi come appresso fra i comuni, e pari quota dell'1 per cento per un fondo da ripartirsi come appresso fra le provincie.

Tali fondi, a disposizione del Ministero delle finanze, sono destinati a compensare la perdita subita da ciascun ente per effetto dell'abolizione delle addizionali sul reddito agrario e relative eventuali eccedenze, disposta dal precedente articolo.

L'Intendenza di finanza, in base alle somme accertate, per i titoli di cui al precedente comma, risultanti dal verbale di chiusura del conto relativo all'esercizio 1960, determina in via provvisoria la somma spettante ad ogni ente e ne cura l'erogazione in due rate scadenti nei mesi di maggio e di ottobre, salvo congruaglio sulla base delle risultanze del conto consuntivo dello stesso esercizio 1960.

I fondi necessari alle erogazioni anzidette verranno forniti alle Intendenze di finanza con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Le somme eventualmente residue affluiranno al bilancio dello Stato».

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

«Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, sono da considerarsi comuni montani, oltre quelli già indicati, tutti i comuni considerati tali in base all'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991. I Comuni classificati parzialmente montani in virtù della legge 30 luglio 1957, n. 657, partecipano al riparto limitatamente alla popolazione residente nella parte del territorio classificata montana.

Nulla è innovato per quanto riguarda le quote del 7,50 per cento e del 2,50 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata, rispettivamente spettanti ai comuni e alle provincie a norma degli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703».

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 SETTEMBRE 1960

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

«L'accertamento e la determinazione della base imponibile per l'imposta di famiglia sono distinti ed autonomi da quelli riguardanti i tributi erariali.

Nella determinazione dell'imponibile, di cui all'articolo 117 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è data facoltà ai comuni di applicare, con deliberazione del consiglio comunale, coefficienti di riduzione, fino ad un massimo del 50 per cento, per i redditi da lavoro dipendente, per i redditi degli artigiani e dei coltivatori diretti, in relazione alla parte di reddito riguardante il lavoro manuale, con possibilità di graduazione del beneficio in ragione inversa all'ammontare del reddito e di fissare limiti oltre i quali è escluso detto beneficio».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bigi, Gorrieri Dante, Audisio Walter, Grilli Giovanni, Nicoletto, Trebbi, Villa Giovanni Oreste, Faletra, Monasterio, Raffaelli, Calasso, Montanari Silvano, Rossi Paolo Mario e Grifone hanno proposto di aggiungere, nel secondo comma, dopo le parole: «coltivatori diretti», le altre: «piccoli commercianti a posto fisso e ambulanti».

L'onorevole Bigi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BIGI. Questo emendamento non fa che allargare le agevolazioni fiscali agli effetti della determinazione del reddito per l'applicazione dell'imposta di famiglia, che lo stesso articolo riconosce ai coltivatori diretti e agli artigiani, anche alle categorie dei piccoli commercianti a posto fisso e agli ambulanti. Si tratta di categorie che trovano in seria difficoltà economica. Basta scorrere i bollettini dei protesti cambiari e dei fallimenti per rendersene conto. Bisogna pensare, d'altra parte, che sono alla attenzione della Camera proposte di legge che tendono a concedere a dette categoria l'assistenza malattia, col contributo dello Stato, così come è stata concessa ai coltivatori diretti e agli artigiani.

Se in sede di Commissione si è discusso oggi un provvedimento per agevolare il medio credito ai piccoli e medi commercianti, non vedo la ragione per la quale si voglia negare alla categoria il beneficio che abbiamo chiesto col nostro emendamento. Trattasi, ripeto, di gente che trovasi in serie difficoltà economiche e, pertanto, insisto.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

RESTIVO, *Relatore*. La Commissione è contraria per le considerazioni esposte a proposito degli emendamenti all'articolo 15.

PRESIDENTE. Il Governo?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il Governo concorda con il parere della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bigi, testé letto.

(Non è approvato).

BOZZI. Chiedo di parlare sull'articolo 18.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZI. Chiedo la votazione per divisione nel senso di votare separatamente il primo comma dell'articolo 18 sul quale preannuncio l'astensione dei deputati liberali. In realtà il nostro dovrebbe essere un voto contrario, ma ci limitiamo all'astensione perché valutiamo, nell'economia generale, questo disegno di legge utile come primo passo per una riforma più completa ed organica della finanza locale.

Molte ragioni giustificano la nostra posizione negativa nei riguardi del primo comma dell'articolo in esame che afferma il principio che l'accertamento e la determinazione della base imponibile per l'imposta di famiglia sono distinti ed autonomi da quelli riguardanti i tributi erariali.

Innanzitutto, noi riteniamo che in una legge che è stata definita stralcio tanto dal relatore quanto dal ministro non era il caso di inserire un principio notoriamente controverso e in ordine al quale la prevalente giurisprudenza dei massimi organi giudiziari è in senso contrario. Si tratta dunque di una prima ragione che riguarda l'opportunità di collocare questo principio in una legge stralcio.

Una seconda ragione attiene alla interpretazione del comma. Quale valore esso ha? È una norma precettiva? È una norma vincolante? È un atto di forza del Parlamento nei confronti della magistratura? È soltanto un criterio direttivo per ulteriori forme integrative di coordinamento fra la finanza locale e la finanza statale? Tutto questo è incerto.

Ma, andando al fondo del problema, noi esprimiamo le più ampie riserve anche d'ordine costituzionale sulla bontà del principio adottato. Noi condividiamo l'esigenza delle autonomie comunali e provinciali (qui è in discussione soltanto l'autonomia comunale); ma accanto al principio dell'autonomia comunale dobbiamo porre quello della necessaria coordinazione fra finanza locale e finanza statale, non dimenticando che il cittadino contribuente è uno solo, che i redditi

sono sempre gli stessi e che in un sistema organico è estremamente illogico pensare che gli stessi redditi possano essere valutati con criteri diversi dallo Stato e dall'ente locale.

Questo è uno dei più grossi problemi che affaticano amministratori e giuristi. E noi, al fine di evitare sperequazioni e contrasti, che anche in sede di contenzioso trovano giudici che offrono garanzie diverse, avremmo preferito che non fosse inserita una norma di questo genere.

Richiamiamo l'attenzione della Camera sulla gravità del problema, affinché esso non passi sotto silenzio e se ne possa tener conto in future iniziative che al riguardo potranno essere prese. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Voteremo, dunque, l'articolo 18 per divisione.

Pongo in votazione il primo comma:

« L'accertamento e la determinazione della base imponibile per l'imposta di famiglia sono distinti ed autonomi da quelli riguardanti i tributi erariali ».

(*E approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma:

« Nella determinazione dell'imponibile, di cui all'articolo 117 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è data facoltà ai Comuni di applicare, con deliberazione del Consiglio comunale, coefficienti di riduzione, fino ad un massimo del 50 per cento, per i redditi da lavoro dipendente, per i redditi degli artigiani e dei coltivatori diretti, in relazione alla parte di reddito riguardante il lavoro manuale, con possibilità di graduazione del beneficio in ragione inversa all'ammontare del reddito e di fissare limiti oltre i quali è escluso detto beneficio ».

(*E approvato*).

Gli onorevoli Bigi, Gorreri Dante, Audisio Walter, Grilli Giovanni, Nicoletto, Trebbi, Villa Giovanni Oreste, Faletta, Monasterio, Raffaelli, Calasso, Montanari Silvano, Rossi Paolo Mario e Grifone hanno presentato il seguente articolo 18-bis:

« Quando si verifica il caso di trasferimento di domicilio l'amministrazione comunale continua ad effettuare gli accertamenti del reddito imponibile agli effetti dell'imposta di famiglia che l'interessato dovrà pagare, anche

nei due anni successivi, trasmettendoli al comune di nuova residenza ».

L'onorevole Bigi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

BIGI. L'emendamento da me e da altri colleghi presentato tende ad evitare un inconveniente sul quale è stata più volte richiamata, nel corso della discussione, l'attenzione del Parlamento. Come è noto, grossi reddituari agrari e industriali trasferiscono il loro domicilio per sottrarsi all'imposta di famiglia, spostandosi dal comune originario in altri dove hanno amici o comunque dove, anche attraverso la corruzione, hanno la possibilità di sottrarsi al pagamento di quanto dovuto. Si tratta di un fenomeno decisamente immorale del quale tutti hanno riconosciuto la gravità.

Parlando sull'argomento a nome del gruppo della democrazia cristiana, l'onorevole Aurelio Curti ha definito il nostro emendamento abborracciato e inidoneo al raggiungimento del fine che esso si prefigge; non ha però proposto un sistema migliore e più efficace al riguardo, dimostrando così di essere, insieme con il suo gruppo, pienamente d'accordo, di fatto, con coloro che si sottraggono al loro dovere di contribuenti.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

RESTIVO, *Relatore*. La maggioranza non esclude alcuni degli inconvenienti cui l'attuale legislazione dà luogo, ma è contraria all'emendamento Bigi, in quanto il congegno proposto per ovviare a tale situazione è assurdo; si verrebbe infatti ad attribuire una facoltà di accertamento e di determinazione del tributo all'ente che di esso non è il soggetto attivo, il che contrasterebbe con un principio fondamentale del nostro ordinamento finanziario.

Per queste considerazioni la maggioranza della Commissione è contraria all'accoglimento dell'emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è contrario all'accoglimento dell'emendamento Bigi, pur riconoscendo la necessità di reprimere evasioni fraudolente che, del resto, avvengono purtroppo anche in altre direzioni e devono essere stroncate. (*Commenti a sinistra*).

E, comunque, inammissibile che possa essere attribuita ad un comune la potestà tributaria nei confronti di cittadini che fanno parte di un altro comune e nell'interesse di un altro comune. Accogliendo tale principio

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 SETTEMBRE 1960

si verrebbe a violare uno dei principi fondamentali sui quali si basano le autonomie comunali e la potestà tributaria che ne rappresenta la manifestazione.

PRESIDENTE. Onorevole Bigi, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BIGI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 18-bis testé letto.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Con effetto dal 1° gennaio 1961, la facoltà ai Comuni ed alle Province di sovrapporre sui redditi dei terreni e dei fabbricati, di cui all'articolo 254 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è esercitata con l'osservanza dei seguenti limiti:

a) fino a lire 30 per ogni 100 lire di reddito imponibile rivalutato ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356, per la sovrapposta sui redditi dei terreni;

b) fino a lire 9 per i Comuni ed a lire 11 per le Province per ogni 100 lire di reddito imponibile, per la sovrapposta sui redditi dei fabbricati ».

PRESIDENTE. Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Bigi, Dante Gorreri, Walter Audisio, Giovanni Grilli, Nicoletto, Trebbi, Giovanni Oreste Villa, Faletta, Monasterio, Raffaelli, Calasso, Silvano Montanari, Paolo Mario Rossi e Grifone hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 19-bis.

« In deroga a quanto stabilito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 12, in tutti i territori classificati montani a norma della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni, non si fa luogo all'esazione delle sovrapposte provinciali e comunali e delle supercontribuzioni sui terreni e sul reddito agrario ».

L'onorevole Bigi ha facoltà di illustrarlo.

BIGI. L'emendamento riguarda le sovrapposte e supercontribuzioni sui terreni e sui redditi agrari.

Già un precedente emendamento Monasterio aveva prospettato il problema, ma, ri-

spetto a quello, il mio emendamento è più limitativo perché si riferisce alle sole zone di montagna, come tali riconosciute.

Le leggi 7 gennaio 1947, n. 12, e 27 dicembre 1952, n. 951, stabilivano l'abolizione completa delle imposte sui terreni e sui redditi agrari, lasciando ai comuni e alle province la possibilità di applicare le sovrapposte e le supercontribuzioni sugli stessi terreni e sui redditi agrari. Ebbene, nella provincia di Parma, l'amministrazione provinciale, riconoscendo la miseria dei contadini della montagna, aveva abolito, con sua delibera, le sovrapposte e le supercontribuzioni per i territori montani, ma l'autorità tutoria respinse la delibera.

Credo che per l'aggravarsi della crisi agricola specialmente nelle aziende della montagna, che in prevalenza sono condotte da piccoli contadini, da proprietari coltivatori diretti che oggi abbandonano il loro campicello perché non gli permette possibilità di vita, si imponga il provvedimento che io auspico. D'altra parte sarebbe un paradosso giuridico conservare sovrapposte e supercontribuzioni quando non esiste l'imposta base.

Nonostante la levata di scudi in atto contro tutti indistintamente gli emendamenti — ciò che dimostra come sia difficile la possibilità di discutere e trovare comprensione — insisto ugualmente per la votazione del mio emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo 19-bis?

RESTIVO, *Relatore*. Le osservazioni che si possono fare per questo articolo aggiuntivo sono le stesse fatte per l'articolo 14-bis. E a maggior ragione, in quanto la situazione di particolare disagio dei bilanci dei comuni montani non può implicare un'esenzione senza la garanzia immediata di un'entrata che consenta l'equilibrio dei bilanci stessi.

Per altro non capisco perché il presentatore sia così diffidente nei confronti delle autonomie comunali, poiché rimprovera al Parlamento lentezza nella decisione in ordine a quanto egli chiede e non sollecita le stesse amministrazioni comunali, nell'ambito della loro autonomia, ed applicare le sovrapposte entro quei limiti che rispecchiano una esigenza di perequazione e di giustizia.

BIGI. Nella mia provincia si è provveduto, ma l'autorità tutoria ha annullato la delibera dell'amministrazione provinciale.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'articolo aggiuntivo 19-bis?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Se ora togliessimo le sovrapposte a favore dei

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 SETTEMBRE 1960

comuni montani, potremmo raccogliere intorno a noi i sindaci e metterci a cantare, perché non rimarrebbe loro nemmeno la possibilità di pagare il segretario comunale. O si provvede alla sostituzione totale delle entrate comunali, oppure è impossibile pensare di approvare un emendamento di questo genere. Per sostituire totalmente le entrate dei comuni montani è necessario muoversi su un altro piano, a cominciare dalla copertura.

Per le province dove è possibile un criterio compensativo, il Governo ha già accettato l'emendamento del Senato che ha dato luogo all'attuale articolo 24, per cui nei comuni la sovrainposta provinciale può essere applicata in misura fino alla metà di quella che è applicata nelle altre zone. Non si tratta né di piccoli, né di grandi, poiché non è detto affatto che nelle zone montane vi siano piccoli o grandi coltivatori diretti o non. Anzi, in molte zone montane, specialmente quelle adibite a pascolo, vi sono zone estessime a pascolo, i cui proprietari risiedono tranquillamente in pianura. Quindi la questione non riguarda poveri o ricchi, ma zone da reddito oppure no.

In questo settore, secondo i concetti già esposti, bisognerà provvedere nel piano generale di riforma, nell'ambito del quale bisogna vedere che cosa si deve fare per i territori montani nei quali non vi sia effettivamente un reddito.

PRESIDENTE. Onorevole Bigi, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BIGI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 19-bis, di cui si è già data lettura.

(Non è approvato).

Si dia lettura degli articoli da 20 a 25, che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

BIASUTTI, Segretario, legge:

ART. 20.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1961, gli articoli 255 e 256 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente articolo:

« I Comuni e le Province possono applicare i singoli tributi con aliquote non superiori al massimo fissato legislativamente per ogni tributo.

Quando non sono in grado di raggiungere il pareggio dei loro bilanci, possono essere autorizzati ad applicare eccedenze, oltre le aliquote massime, purché, contemporaneamente:

a) vengano applicati tutti i tributi contemplati dalle norme vigenti, con le rispettive aliquote massime;

b) per i Comuni, vengano applicate addizionali all'imposta sul valore locativo od a quella di famiglia, fino ai due decimi di esse, e all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni fino a centesimi cinquanta per i redditi di categoria B) e fino a centesimi quaranta per quelli di categoria C/1), per ogni cento lire d'imponibile;

c) per le Province, vengano aumentate le aliquote dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, fino a lire 1,75 per cento sui redditi di categoria B) ed a lire 1,40 per cento sui redditi di categoria C/1).

A tutti gli effetti di legge, le addizionali di cui alla lettera b) e le aliquote fino al limite fissato dalla lettera c) del secondo comma si intendono comprese entro il limite delle aliquote massime ».

(È approvato).

ART. 21.

Con effetto dal 1° gennaio 1961, l'attribuzione ai Comuni ed alle Province delle quote di partecipazione all'imposta generale sull'entrata, di cui agli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, è subordinata all'applicazione, anche con aliquote inferiori al limite massimo:

a) per i Comuni, dell'imposta di famiglia, delle imposte sui consumi, delle sovrimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati, dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni;

b) per le Province, delle sovrimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati, dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni.

(È approvato).

ART. 22.

Alle scadenze fissate per il pagamento delle quote spettanti ai Comuni ed alle Province sul provento dell'imposta generale sull'entrata, di cui agli articoli 1, 3 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni, sul fondo costituito ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, del testo unico

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 SETTEMBRE 1960

delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, nonché sui tre quinti del provento dell'addizionale ai vari tributi erariali, comunali e provinciali di cui all'articolo 7, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, e successive modificazioni, il Ministro delle finanze è autorizzato ad erogare acconti provvisori, salvo congruaglio a liquidazione definitiva.

Per i pagamenti totali o parziali delle quote di cui al precedente comma, si provvede con ordini di accreditamento, qualunque ne sia l'importo, anche in deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

(È approvato).

ART. 23.

Con effetto dal 1° gennaio 1961, gli articoli 299, 306, 314, 316, 317, 320, 332 e 336 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, sono modificati come segue:

L'ultimo comma dell'articolo 299 è così sostituito:

« Quando i bilanci siano pareggiati con l'applicazione di una eccedenza superiore a lire 10 per ogni 100 lire di reddito imponibile sull'aliquota massima della sovrimposta fondiaria sui redditi dei terreni, l'approvazione delle deliberazioni suddette è data dalla Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa ».

Il quarto comma dell'articolo 306 è soppresso.

Il quinto comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« Spetta alla Giunta provinciale amministrativa di autorizzare, in caso di accertata necessità, l'applicazione di eccedenze fino a lire 10 sull'aliquota massima della sovrimposta sui terreni per i Comuni e per le Province ».

L'articolo 314 è così sostituito:

« I Comuni e le Province che applicano eccedenze sulle aliquote massime della sovrimposta fondiaria sui redditi dei terreni, possono essere autorizzati a mantenere ed iscrivere nei loro bilanci spese facoltative con lo stesso provvedimento con cui si autorizzano le eccedenze, sempre quando tali spese risultino di evidente necessità per la

sanità e igiene, l'istruzione, l'assistenza e la beneficenza, l'agricoltura, i servizi postali, telegrafici e telefonici.

Le spese facoltative di cui al primo comma devono essere contenute nei limiti indispensabili e non possono superare in alcun modo il 20 per cento delle entrate effettive ordinarie.

La detta percentuale può essere elevata fino al 25 per cento, sempre che tale aumento riguardi esclusivamente spese per l'assistenza alimentare, sanitaria e scolastica all'infanzia bisognosa e tale assistenza sia fatta direttamente dal Comune o riguardi i contributi destinati ad asili d'infanzia, riconosciuti dall'Autorità scolastica, all'Opera nazionale maternità e infanzia e al Patronato scolastico per iniziative locali, o a locali ospedali per bambini, gestiti da opere pie o altri enti pubblici ».

L'ultimo comma dell'articolo 316 è così sostituito:

« Per i Comuni e le Province che applicano eccedenze sulle aliquote massime della sovrimposta fondiaria sui redditi dei terreni, le dette spese non sono ammissibili se non a condizione che siano compensate da riduzioni nelle spese facoltative già ammesse ovvero trovino capienza nelle percentuali indicate nel secondo e terzo comma dell'articolo 314 ».

Il primo comma dell'articolo 317 è così sostituito:

« Per provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni del bilancio, è iscritta, in apposita categoria, una somma sotto la denominazione di fondo di riserva. I Comuni e le Province che applicano eccedenze sulle aliquote massime dei tributi non possono fare prelevamenti dal detto fondo, se non per provvedere a spese di carattere obbligatorio ».

Il secondo comma dell'articolo 320 è così sostituito:

« Qualora trattisi di stanziamenti che impegnino, con principio di spesa continuativa, i bilanci futuri, le attribuzioni di cui al comma precedente, per le Province che applicano eccedenze superiori a lire 10 sulla aliquota massima della sovrimposta fondiaria sui redditi dei terreni sono deferite alla Commissione centrale per la finanza locale, sentiti il Consiglio provinciale e la Giunta provinciale amministrativa ».

L'articolo 332 è così modificato:

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Sono sottoposti all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 SETTEMBRE 1960

sentita la Giunta provinciale amministrativa, i bilanci dei Comuni che non possono conseguire il pareggio economico, nonostante la applicazione dei tributi con le eccedenze previste dall'articolo 306 ».

Il comma quinto è sostituito dal seguente:

« Può infine autorizzare ulteriori eccedenze: sulla sovrimposta terreni in misura non superiore a lire 5 per ogni 100 lire di reddito imponibile, sulle imposte, sulle tasse e sui contributi in misura tale che, con le eccedenze previste dall'articolo 306, non superi complessivamente il limite del 100 per cento delle tariffe massime, esclusi i tributi indicati nel sesto comma del citato articolo 306, nonché l'imposta sul bestiame, ai sensi della legge 3 maggio 1955, n. 389, e l'imposta di consumo sul vino, ai sensi della legge 18 dicembre 1959, n. 1079 ».

L'articolo 336 è così sostituito:

« Le Province che, nonostante l'applicazione dei tributi con le eccedenze previste nell'articolo 306, non conseguano il pareggio economico del bilancio, possono essere autorizzate dalla Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa, ad applicare ulteriori aumenti di tributi fino ad un massimo di lire 5 per ogni 100 lire di reddito imponibile per la sovrimposta sui terreni e fino al 50 per cento per le altre imposte e tasse, esclusa l'applicazione di eccedenze alle aliquote massime per l'addizionale provinciale alla imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni ».

(*E approvato*).

ART. 24.

Con la deliberazione di approvazione del bilancio preventivo, le Province hanno facoltà di disporre, nei confronti dei terreni esenti dall'imposta sul reddito dominicale ai sensi dell'articolo 58 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, l'applicazione della sovrimposta sul reddito dei terreni, e relative eventuali eccedenze, con aliquote inferiori a quelle applicate per gli altri terreni.

Tale facoltà può essere esercitata fino ad una riduzione massima del 50 per cento in base ad una ripartizione dei Comuni censuari in classi determinate con riferimento al livello medio di produttività dei terreni esenti dall'imposta erariale, ripartizione da

adottarsi con deliberazione del Consiglio provinciale, sentiti i competenti Ispettorati agrario e forestale.

(*E approvato*).

ART. 25.

Dopo il secondo comma dell'articolo 270 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« Nei regolamenti potranno essere altresì previste, limitatamente ai locali destinati ad uso esclusivo di abitazione, esenzioni per gli alloggi di tipo popolare costituiti da un unico vano e riduzioni sino ad un massimo del 50 per cento per gli alloggi di tipo popolare che non abbiano più di tre vani oltre i servizi ».

(*E approvato*).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Villa Giovanni Oreste, Monasterio, Faletra, Raffaelli e Montanari Silvano hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 25-bis:

« A favore dei comuni e delle province che si trovano in condizioni economiche precarie e tali per cui il gettito per testa di abitanti delle sovrimposte sui terreni e sui fabbricati, della imposta sull'industria e commercio, le arti e le professioni, e delle addizionali provinciali dei redditi di ricchezza mobile calcolato ad aliquote massime è inferiore al 60 per cento del corrispondente gettito del complesso del territorio nazionale, è istituito, a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62, un fondo nazionale rispettivamente di 20 e di 8 miliardi.

Per ogni anno finanziario sarà allegato al bilancio del Ministero dell'interno l'elenco dei comuni e delle province proposti per il riparto, con la indicazione della quota del fondo di loro spettanza.

L'inclusione nell'elenco è proposta dalle giunte provinciali amministrative, ed è sottoposta al parere di una Commissione parlamentare composta di 9 deputati e 9 senatori ».

L'onorevole Giovanni Oreste Villa ha facoltà di svolgere questo emendamento.

VILLA GIOVANNI ORESTE. Non è certo agevole, nelle condizioni createsi durante la discussione di questo disegno di legge, fare delle proposte, illustrare emendamenti, poiché è evidente — e non voglio discuterne in questo momento le ragioni — il proposito della

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 SETTEMBRE 1960

maggioranza di rifiutarsi a ogni proposta, a ogni emendamento, a ogni modifica sia pure la più necessaria e la più urgente di questo provvedimento.

Tuttavia conviene superare il disagio nell'estrema speranza che, a conclusione di questa discussione, si possa ancora compiere un atto riparatore nei confronti dei comuni e delle province e in particolare di quelli che maggiormente hanno assoluta necessità di questo atto riparatore.

Sulla grave situazione economico-finanziaria dei comuni italiani, piccoli e grandi, si sono pronunciate, e non da oggi, con vivo allarme, maggioranza e minoranza: tutti riconosciamo che la finanza locale è in cattive condizioni e che bisogna provvedere. Ma se grave è la situazione dei comuni in generale, drammatica può essere definita, senza esagerazioni, la situazione di migliaia di piccoli e medi comuni montani, collinari e di pianura, i quali si sono trovati in questi anni, e si trovano in modo particolare, oggi, perché la situazione si aggrava sempre più, in condizioni di non poter affrontare i più impellenti bisogni di istituto e non di istituto.

Non credo quindi di dire delle cose nuove richiamando l'attenzione della Camera sulla drammatica situazione dei comuni piccoli e medi; credo però che se ci siamo dichiarati tutti d'accordo nel rilevarne la gravità, bisognerebbe anche concordemente riconoscere la necessità di mettere in atto quei provvedimenti che si impongono ormai in modo indilazionabile. Ecco perché siamo venuti nella determinazione di proporre un fondo di solidarietà nazionale a favore dei comuni in condizioni economiche precarie nella misura di 20 miliardi e un altro fondo a favore delle province egualmente in condizioni precarie nella misura di 8 miliardi. Quali saranno i comuni e le province che avranno diritto di beneficiare di questo fondo? Il nostro emendamento lo precisa in modo chiaro ed inequivocabile poiché si riferisce al gettito medio procurato a comuni e province dalle sovraimposte terreni e fabbricati, dall'imposta sull'industria e commercio, arti e professioni, e dalle addizionali provinciali sui redditi di ricchezza mobile, e stabilisce che saranno ammessi a beneficiare del fondo quei comuni e quelle province ove tale gettito medio per abitante non raggiunge almeno il 60 per cento del gettito medio per abitante su scala nazionale. Quando un comune o una provincia ha, quindi, un gettito non soltanto inferiore alla media nazionale, ma che addirittura non raggiunge nemmeno il 60 per

cento, è evidente che quel comune o quella provincia non può fare né una buona né una cattiva amministrazione, in queste condizioni; quel comune o quella provincia può soltanto tirare avanti alla giornata senza poter affrontare e risolvere alcun problema, come avviene purtroppo in numerosi comuni italiani. Ecco perché riteniamo ormai indispensabile e, ripetiamo, indilazionabile, questo intervento statale.

L'emendamento non pone problemi di finanziamento perché non incide sul bilancio dell'attuale esercizio. Infatti, è detto che il primo stanziamento dovrà effettuarsi dal prossimo bilancio finanziario, a partire quindi dal 1° luglio 1961 e, pertanto, anche la riserva della Commissione bilancio mi pare che debba cadere. Che cosa dunque potrebbe ostacolarne l'approvazione? Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro in Commissione, dopo le dichiarazioni dell'onorevole Curti, che ha parlato autorevolmente a nome del partito di maggioranza relativa riconoscendo la fondatezza degli argomenti che ho testè illustrato, a noi pare non vi sia una ragione qualsiasi per respingere o per dilazionare ancora questo provvedimento. Del resto, l'onorevole ministro, durante la discussione in Commissione, ebbe ad affermare che egli era perfettamente d'accordo sul principio del fondo di solidarietà e che soltanto riteneva non fosse opportuno introdurne la istituzione in questa legge, ma che si dovesse provvedere con un atto separato.

Ebbene, se veramente il Governo accetta sinceramente il principio, se è cosciente della necessità di questo intervento, perché non presenta un apposito disegno di legge che potrebbe trovare rapida approvazione, prima ancora delle prossime elezioni amministrative, da parte del Parlamento? Vorremmo anche chiedere all'onorevole Trabucchi se egli ha almeno pensato o pensa di preparare un provvedimento che vada incontro ai piccoli e medi comuni nel senso che abbiamo detto; in caso affermativo, in caso di impegno serio del Governo, non avremmo nulla in contrario a rinunciare ora al nostro emendamento.

Ancora più esplicito è stato, a nostro avviso, l'onorevole Curti. Egli si è detto d'accordo ed ha rilevato che occorre prendere come punto di riferimento non i bilanci dei comuni, bensì il reddito medio dei cittadini, e quindi il gettito medio dei tributi comunali. Egli ha riconosciuto che ci vuole un intervento straordinario; tuttavia ha rinviato

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 SETTEMBRE 1960

tutto alla riforma organica della finanza locale!

Ora, non vogliamo mettere in dubbio la buona volontà e la buona fede di alcuno e tanto meno dell'onorevole Curti, del quale conosciamo l'amore e la passione per gli interessi degli enti locali. Però, quando ci si trova di fronte a situazioni drammatiche come quelle dei piccoli e medi comuni e si rinvia la soluzione al varo della riforma organica della finanza locale, praticamente si vuole rinviare alle calende greche la soluzione del problema. Già nel 1952, quando fu varato il provvedimento n. 703, si disse: approviamo intanto questi provvedimenti urgenti, poi provvederemo al resto con una riforma organica della finanza locale. Ebbene, sono passati otto anni da allora e ancora la parte governativa sta affermando la necessità di studiare e di approfondire il problema, che intanto non viene né affrontato seriamente né risolto! Quindi, non si può ancora una volta coprirci con la proposta di tutto includere nella riforma della finanza locale.

L'ultima argomentazione di coloro che vorrebbero rinviare questo intervento è che occorre far presto, non intralciare l'approvazione di questo disegno di legge, non rinviarlo al Senato. È stato già detto da questi banchi che se veramente vogliamo compiere questo atto riparatore, possiamo benissimo approvare l'emendamento istitutivo del fondo di solidarietà, rinviare al Senato il disegno di legge emendato, insieme con la legge elettorale amministrativa, ed in settimana avere l'approvazione definitiva.

Ci pare quindi che anche questa argomentazione non regga. Perciò concludo invitando i colleghi della maggioranza — anche se non nutro troppa speranza nell'accoglimento del mio invito — a voler tenere in considerazione le mie argomentazioni indipendentemente dalle diverse posizioni politiche e di voler approvare questo nostro emendamento che istituisce una provvidenza indispensabile a dare un minimo di possibilità di vita ad alcune migliaia di comuni e a diverse province oggi in condizioni economiche di eccezionale gravità.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione del bilancio?

CASTELLI. La Commissione del bilancio, in una seduta convocata appositamente stamane, ha esaminato attentamente e specificatamente quelli degli emendamenti proposti ed ora in esame che comportano o allargamenti di esenzioni già in atto o diminuzioni di entrate per gli enti locali e ha espresso

a maggioranza parere negativo, ritenendo che tra l'altro non era il caso, come ha fatto invece un collega poco fa, di nascondersi dietro un dito invocando la non applicabilità dell'articolo 81 della Costituzione ai bilanci degli enti locali. Queste cose evidentemente si possono dire quando non si è tenuti a contare gran che sul senso critico degli ascoltatori. Ma quando si devono assumere responsabilità per le decisioni che si prendono, non si può dimenticare che ogni squilibrio e ogni disavanzo dei bilanci degli enti locali si ripercuotono in definitiva sul bilancio dello Stato! (*Commenti*).

Premesso questo in tesi generale, debbo ora dire particolarmente del parere, sempre non favorevole, della Commissione del bilancio sul proposto articolo 25-bis.

Il testo propone l'istituzione di un fondo di solidarietà nazionale per i comuni e le province a bassa redditività. Il problema non è nuovo e se finora non è stato risolto ciò non è avvenuto per una pervicace volontà di eluderlo, ma soprattutto perché (a parte la necessità inderogabile del reperimento dei fondi occorrenti) si tratta di un istituto che va organizzato nel più accurato dei modi e con le dovute cautele. Se dovessimo infatti limitarci, al fine delle classificazione degli enti autarchici a redditività limitata, al criterio di un minore gettito delle imposte dirette *pro capite* rispetto agli altri comuni ed alle altre province del nostro paese e non integrassimo questo criterio con altre misure prudenziali, correremmo forse il rischio, invece di andare incontro alle necessità degli enti poveri, di alimentare in taluni casi almeno l'eccessiva pigrizia o anche l'eccessiva furberia di taluni amministratori!

Comunque, tralasciando ogni altra considerazione di merito, è necessario notare in questa sede come i proponenti dell'emendamento scivolino elegantemente sul problema della copertura. Abbiamo sentito dire, poco fa, che nessuna preoccupazione dovrebbe aversi in ordine all'articolo 81, sol perché la stessa dovrebbe essere iscritta a partire dal prossimo esercizio finanziario 1961-62. Mi sembra evidente che, qualora accettassimo questo principio, quello cioè di risolvere con disinvoltura le difficoltà di un reperimento attuale di fondi, accollandolo agli esercizi futuri, verremmo praticamente a frustrare tutte le ragioni che hanno indotto il legislatore costituente ad introdurre nella nostra Costituzione il principio dell'articolo 81, per cui, specie quando si tratta di spese rilevanti (non dimentichiamo infatti che nel caso si

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 SETTEMBRE 1960

tratta di 28 miliardi!) e di spese destinate a ripetersi in continuità negli esercizi futuri, bisogna indicare almeno la copertura per il primo esercizio nel quale la spesa inizia, lasciando per altro ai governi ed ai legislatori del tempo la responsabilità di provvedere per gli esercizi successivi.

Queste sono state anche le conclusioni sostanziali del comitato di studio per le questioni inerenti all'interpretazione dell'articolo 81, presieduto dall'onorevole Paratore, che si è a lungo interessato del delicato problema.

Pur non disconoscendo l'importanza di merito dell'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Villa Giovanni Oreste, la maggioranza della Commissione bilancio ha espresso, per i cennati motivi, parere contrario alla proposta.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione finanze e tesoro?

RESTIVO, *Relatore*. È concorde con le conclusioni testè esposte dall'onorevole Castelli.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il Governo concorda con le conclusioni delle Commissioni V e VI.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Villa Giovanni Oreste.

(Non è approvato).

Si dia lettura dei restanti articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

ART. 26.

I Comuni e le Provincie, che nel 1960 hanno applicato la sovrimposta sul reddito dei terreni con aliquota inferiore a quella massima prevista dall'articolo 19 della presente legge, potranno, per un decennio, a decorrere dal 1° gennaio 1961, eccedere le aliquote massime previste per gli altri tributi purché applichino per la sovrimposta sul reddito dei terreni almeno l'aliquota in atto nel 1960.

(È approvato).

ART. 27.

I Comuni e le Provincie che per l'esercizio 1960 siano autorizzati ad applicare eccedenze sulle aliquote massime delle imposte e delle sovrimposte in misura superiore al limite massimo fissato, con inizio dal 1° gennaio 1961, dalla presente legge, nel

caso di accertata necessità e nella misura strettamente indispensabile a conseguire il pareggio del bilancio, possono essere autorizzati dalla Giunta provinciale amministrativa a mantenere tali eccedenze per un decennio anche dopo la data predetta, riducendole di almeno un decimo ogni anno.

(È approvato).

ART. 28.

Con inizio dall'esercizio 1961 l'applicazione di eccedenze sulla sovrimposta terreni, agli effetti dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 della legge 12 febbraio 1958, n. 80, richiamata dalla legge 30 luglio 1959, numero 558, deve essere in misura non inferiore a lire 10 per ogni 100 lire di reddito imponibile, per i Comuni e per le Provincie.

Per i Comuni montani e per quelli delle piccole isole, determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, le eccedenze di cui al comma precedente devono essere applicate in misura non inferiore alla metà di quelle stabilite dal precitato comma per gli altri Comuni.

(È approvato).

ART. 29.

I Comuni e le Provincie sono tenuti ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutti i beni patrimoniali, mobili ed immobili ed a provvedere a nuova valutazione con deliberazione dei rispettivi Consigli.

A mente di detta ricognizione, dovranno essere aggiornati i relativi inventari, con indicazione della destinazione e dell'eventuale reddito.

Il termine per gli adempimenti di cui al primo comma è di un triennio per le Provincie ed i Comuni capoluogo di provincia e di un biennio per gli altri Comuni, dalla entrata in vigore della presente legge. Per gli adempimenti di cui al secondo comma, il termine è di mesi sei dalla comunicazione di approvazione della delibera da parte della Giunta provinciale amministrativa.

(È approvato).

ART. 30.

Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvederà per 19 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 380 dello stato di previsione della spesa del

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 SETTEMBRE 1960

Ministero del tesoro per l'esercizio 1959-60 riguardante il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso; e per la parte rimanente con una quota del maggior gettito derivante dall'applicazione della legge 18 dicembre 1959, n. 1070, recante nuove disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle relative modificazioni di bilancio.

(*E approvato*).

ART. 31.

I Comuni e le Provincie sono autorizzati a sostituire con delegazioni sul gettito della imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e relativa addizionale provinciale e, in mancanza, con delegazioni sulle somme loro dovute dallo Stato a titolo di partecipazione al gettito della imposta generale sull'entrata, le delegazioni già rilasciate sulle addizionali all'imposta sui redditi agrari.

(*E approvato*).

ART. 32.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie od incompatibili con la presente legge.

(*E approvato*).

PRESIDENTE. Si intende assorbita la proposta di legge n. 1333.

Il disegno di legge testé esaminato sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali e modificazioni di talune disposizioni in materia di tributi » (*Approvato dal Senato*) (1988).

(*Segue la votazione*).

Le urne rimarranno aperte e si proseguirà nello svolgimento dell'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961 (1981).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero della sa-

nità per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961.

La prima iscritta a parlare è la onorevole Maria Pia Dal Canton. Ne ha facoltà.

DAL CANTON MARIA PIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è tradizione che le discussioni sul bilancio non siano discussioni sulle cifre, che sono, d'altra parte, bloccate dalla precedente approvazione del bilancio del tesoro, ma sulla materia di cui il bilancio tratta, per sottolineare lacune e deficienze, per proporre miglioramenti e riforme. Seguendo, quindi, la tradizione, spero di non fare dell'accademia parlamentare per non fare perdere tempo al Governo, ma di poter dare qualche suggerimento al ministro sui problemi che sono più vivamente e direi più comunemente dibattuti.

Il Ministero della sanità è nato da poco e quindi non può essere processato, come intendono i colleghi dell'opposizione. Però mi pare lecito chiedere al ministro se il Ministero è avviato veramente a diventare il controllore di tutta l'assistenza sanitaria italiana, cioè a non permettere, tra l'altro, che i 350 miliardi che si spendono per l'assistenza mutualistica rimangano completamente autonomi, al di fuori di qualsiasi controllo o sforzo di coordinamento. Metter mano a quella che è stata una conquista per l'assistenza sanitaria alle varie categorie di lavoratori, rappresenta un'impresa tutt'altro che facile, ma per l'utilità stessa dei lavoratori, per il coordinamento delle varie provvidenze, ritengo questa un'opera, onorevole ministro, estremamente necessaria. Tutti conoscono i vantaggi ed i guai di questa assistenza, le disparità di trattamento, di durata, di convenzioni. Penso che non occorra spendere molte parole o portare molti argomenti per persuadere che il Ministero deve intervenire in merito.

Legata a questa assistenza mutualistica, anzi parte di questa è l'assistenza farmaceutica. Mi chiedo se proprio il Ministero con i suoi organi di controllo non possa disciplinare tale settore. Purtroppo non ci sono ignoti i formidabili guadagni di alcune ditte farmaceutiche e la situazione per cui la persona che deve prendere le medicine o l'ente mutualistico che paga o rimborsa, debbono sostenere le spese di tutta la profluvio di prodotti medicinali che vengono mandati gratuitamente ai medici (e non solo i prodotti medicinali!). Assistiamo ad un vero e proprio commercio con tutti gli aspetti poco puliti del commercio, reso assai più grave dalla situazione in cui si effettua, cioè ai danni di coloro che, perché ammalati, nella quasi totalità non guardano

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 SETTEMBRE 1960

con spirito critico i farmaci, ma si affidano totalmente al suggerimento medico e sopportano ingenti spese per acquistare quelli che sperano salutiferi. Libertà di produzione farmaceutica sì, ma con licenza o peggio imbroglio. Se un farmaco costa 100, non deve essere venduto a 1000 o 2000 !

Onorevole ministro, so che in questo campo la battaglia si presenta molto dura, ma ella avrebbe la riconoscenza di tutto il popolo italiano se dicesse una parola decisiva in questo settore. Non mancano al Ministero i tecnici valenti che possono, di ogni prodotto di cui si chiede la registrazione, valutare, oltre che l'utilità, il valore reale e, quindi, il prezzo al pubblico.

A questo proposito, anzi, per affinità di argomento, mi permetto di chiedere all'onorevole ministro se non sia possibile stabilire una tariffa per i primari, per i clinici, quando almeno visitano (al di fuori della convenzione mutualistica) i mutuatati. Non sono cose dell'altro mondo sentire che per un'operazione si chiede un milione o più e che per un consulto di pochi minuti si chiedono parecchie decine di migliaia di lire. E questo a lavoratori che per salvare una persona cara sono spesso costretti ad affrontare dei debiti ! Che solo chi possiede molto possa farsi visitare da medici di valore è cosa profondamente ingiusta e disumana.

Può darsi che la medicina mutualistica, che interessa una buona parte dei 75 mila medici italiani, mortifichi il medico perché gli toglie l'assillo di una migliore preparazione, che mette in grado anche di avere una maggiore remunerazione; ma da questo alla indiscriminata libertà di esigere qualsiasi somma passa una grande differenza.

In fondo, si chiede al Ministero della sanità che controlli e s'imponga: controlli sulle mutue per la parte sanitaria, sui medicinali, sulle tariffe mediche e sulle contraffazioni alimentari. Forse in proposito si è diffusa una forma di psicosi per cui molti pensano che i tumori maligni, così frequenti, siano prodotti dai cibi contraffatti che ingeriamo. Certo è che sono state trovate anche recentemente sostanze cancerogene nei cibi di uso normale. Contro questi tipi d'imbrogli io pregherei l'onorevole ministro e, con lui, gli organi competenti, di non aver pietà. Molte fortissime, sospensione delle licenze di fabbricazione o di commercio, chiusura delle fabbriche o dei negozi: nulla mi sembra troppo forte contro chi inserisce negli alimenti sostanze dannose alla salute, con il solo scopo di accumulare rapidamente rilevanti guadagni. Sappiamo tutti

che i cibi genuini sono pressoché passati di moda, ma almeno che le miscele, le contraffazioni, gli imbrogli non siano dannosi alla salute !

Per quanto riguarda la parte ospedaliera, nella relazione si sono dette tante buone cose che ritengo inutile insistere. Vorrei sottolineare solo un aspetto che, secondo me, ha un'importanza rilevante: la scelta dei sanitari, dei primari. In pratica tutti sanno come avvengono le cose. L'amministrazione dell'ospedale che deve nominare il primario, se ha già un interino che lavora in modo soddisfacente, forma la commissione per il concorso in modo tale che, anziché scegliere tra i vari concorrenti, ratifichi quello che c'è. E fin qui le cose sono comprensibili. Ma se l'interino non esiste, la cosa è assai più difficile e succedono spesso i guai che tutti conoscono e di cui gli ammalati pagano il fio. Che fare per ovviare a questo inconveniente ? La diagnosi è facile, ma la terapia è difficile. Forse un rinnovamento delle leggi sanitarie ? Lascio all'onorevole ministro di esaminare il problema ed alla sua saggezza di proporre le riforme opportune.

Per quanto riguarda l'Opera nazionale maternità e infanzia, il Ministero, come risulta chiaramente dal bilancio, dà ad essa 15 miliardi per svolgere i suoi compiti. Se consideriamo la vastità e complessità di questi ultimi, dobbiamo dire che 15 miliardi non sono troppi. Ciò noi affermiamo in vista soprattutto dei compiti che l'Opera deve svolgere, ma non allargando la sua sfera d'azione relativamente all'età dei minori assistiti, bensì per la completezza dell'assistenza alle madri e ai bambini nel periodo prenatale, postnatale e fino ai 6 anni di età. Affidando ogni competenza assistenziale all'O.N.M.I. per i minori degli anni 6 e non oltre, e senza distinzione di stato giuridico, cioè tanto per gli illegittimi che per i legittimi, noi attueremmo non solo la tanto invocata unificazione dei servizi assistenziali, ma potremmo sanare alcune piaghe profonde che, appunto a causa dell'attuale palleggiamento di responsabilità, rimangono scoperte. Quindi, all'O.N.M.I. verrebbe affidata l'istituzione di asili materni pre-natali e post-natali, asili che mancano pressoché in tutte le province con le penose conseguenze che è facile immaginare: per il figlio: irregolarità psichiche, costituzione debole, ecc.; per la madre: difficoltà o impossibilità di inserimento nella vita normale, acquiescenza alla situazione e quindi caduta nel vizio. Tutte piaghe che potrebbero essere evitate o alleviate se un minimo di assistenza igienico-sanitaria

ed economica, oltre che morale, concedesse a tante povere donne una maternità meno dura e meno sofferente.

I compiti importantissimi, in cui l'O.N. M.I. si è veramente distinta, ma che occorre vengano completati e perfezionati, si possono brevemente riassumere nei seguenti punti, che sono anche contenuti nella proposta numero 1527 sulla protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia, all'esame della Commissione competente:

1°) Effettuare la profilassi delle malattie delle gestanti e delle madri durante il periodo dell'allattamento e dei bambini di età inferiore ai sei anni.

2°) Assistere le gestanti e le madri che versino in condizioni tali da pregiudicare il normale corso della gestazione o il normale sviluppo del bambino.

3°) Assistere i minori normali, di età inferiore ai sei anni, totalmente o parzialmente privi di nucleo familiare o appartenenti a nuclei familiari inefficienti.

4°) Assistere i minori di età inferiore ai sei anni che presentino irregolarità nello sviluppo psichico mediante reperimento e diagnosi dei singoli casi e trattamento ambulatoriale dei casi che lo richiedano, e promozione, d'accordo con enti locali e con il Ministero della pubblica istruzione, di sezioni specializzate di scuola materna.

E' chiaro allora che i 15 miliardi che la legge stabilisce non sono troppi; occorre fare ogni sforzo per aumentare tale somma, di cui neppure la minima parte dovrebbe essere spesa per la propaganda o per manifestazioni, ed una non eccessiva percentuale per il personale, poiché tutto dovrebbe convergere alla protezione igienica, sanitaria e assistenziale delle madri e dei bambini.

La storia ci insegna che non è mai troppo ciò che si destina alla difesa della parte più delicata e più preziosa di ogni popolo: l'infanzia!

Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria ai minorati psichici la nostra legislazione, come è noto, si basa sulla legge 14 febbraio 1904, n. 36, sui manicomi e sugli alienati e sul regolamento di esecuzione 16 agosto 1909, n. 615. E' evidente in queste norme soprattutto la preoccupazione di difendere la società dagli atti che potrebbero venir compiuti dall'alienato, cosicché l'assistenza a questi minorati si incentra specialmente sotto la forma del ricovero coattivo.

Solo alcune province più progredite hanno realizzato speciali ambulatori psichiatrici e centri di profilassi. La legislazione vigente

non tiene conto sufficientemente che le malattie nervose mentali possono essere prevenute, curate e guarite e che la curabilità e la possibilità di guarigione di queste malattie sono ora considerate con concetti diversi da quelli passati. Infatti la terapia, anche in questo campo, ha fatto tali progressi da rendere necessario, il radicale mutamento dell'assistenza manicomiale alla luce dei risultati raggiunti nella guarigione di forme demenziali ritenute, nel passato, incurabili.

Già da tempo viene dibattuta la necessità di una riforma in questo settore; nel 1940, ad esempio, una commissione interministeriale aveva affrontato lo studio di questo problema e nel 1951 la Società romana di psichiatria aveva formulato un progetto di riforma nel quale accentuava gli aspetti tecnico-sanitari. Anche in un convegno nazionale di studio per la riforma della legislazione sugli ospedali psichiatrici, promossa dal Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, viene ribadita l'urgenza di un adeguamento legislativo.

Autorevole voce è il rapporto dell'Organizzazione mondiale della sanità, svolto nel 1953 e che possiamo così, sinteticamente, riassumere nelle sue conclusioni: sopprimere, nella terminologia usata dalla legge, ogni espressione che possa ricordare il diritto penale; assicurare alla collettività un'assistenza psichiatrica, con la creazione di servizi di prevenzione, di ricovero e dispensari, in modo da ridurre al minimo la spedalizzazione degli infermi; semplificare le formalità di ammissione, compatibilmente con la protezione dei diritti dell'ammalato; favorire in tutti i modi il ricovero volontario e la possibilità di libera dimissione; prevedere regolamentazioni speciali per la cura precoce o per determinate categorie di malati, senza per altro eccedere nella specializzazione, che si è rivelata nociva al recupero sociale degli stessi; agevolare la protezione, non solo legale, ma anche sanitaria e sociale, prima e dopo la loro dimissione dagli ospedali.

Uno dei più gravi problemi che la riforma deve affrontare è senza alcun dubbio la necessità della prevenzione. A tal fine ogni ospedale psichiatrico dovrà avere anche reparti « aperti » per infermi di mente non pericolosi a sé e agli altri e che spontaneamente si sottopongono al trattamento curativo: in tal modo verrebbero salvaguardate le norme costituzionali sulla libertà individuale.

A ciò deve necessariamente seguire un aggiornamento tecnico e funzionale degli istituti manicomiali e tutte le integrazioni che

valgano sia a prevenire le infermità mentali sia ad attenuare il pericolo di recidiva.

Per i soggetti incurabili è assolutamente necessario alleviare con ogni mezzo a disposizione la loro esistenza mediante un trattamento che garantisca il rispetto della loro dignità umana; a questo riguardo possiamo affermare che in Italia è particolarmente avvertito questo senso di rispetto della dignità della persona.

Fine importantissimo della riforma dovrà essere anche la riabilitazione sociale dell'ammalato guarito o migliorato, in modo da consentire, nei limiti del possibile, il suo reinserimento nella famiglia, nella società e nel lavoro.

Una particolare attenzione dovrà essere posta al problema dell'ammissione e dimissione negli ospedali psichiatrici, in modo da facilitare il ricovero degli infermi nella fase precoce della malattia e nello stesso tempo impedire che vengano private di libertà persone non bisognose di costrizioni. L'esperienza dimostra che assai spesso gli infermi sono riluttanti ad entrare negli ospedali psichiatrici per quella sorta di marchio dal quale sono bollati coloro che vi entrano e che, dopo un soggiorno anche breve, ne escono, magari perfettamente guariti, ma con una qualifica che talora portano sempre con sé.

Seppure diverso, è strettamente collegato a questo, e costituisce un centro di attenzione di pedagogisti, psicologici ed educatori, il problema della riabilitazione di quei minori che presentino irregolarità psichiche. A questo proposito va rilevato che in Italia siamo ancora ai primi passi: secondo l'annuario statistico dell'O.N.M.I., infatti, esistono in Italia 38 istituti per minorati psichici, raggruppati in 27 province e nei quali sono ospitati 4.526 minori. Di tali istituti 23 hanno sede nell'Italia settentrionale, 10 nell'Italia centrale, 4 nel meridione e soltanto uno nelle isole; ben 65 province ne sono completamente prive. Se si aggiungono i 4.191 minorati psichici accolti in istituti non specializzati ed i 5.000 minori irregolari ospitati nelle istituzioni rieducative del Ministero di grazia e giustizia (istituti di osservazione e case di rieducazione) abbiamo, se non le dimensioni, sia pure incomplete, del fenomeno, almeno una chiara visione di quanto cammino dobbiamo ancora compiere in questo settore per accostarci un poco alla sufficienza.

L'esperienza di altri paesi ci mostra che l'intervento dello Stato in questo delicato settore dell'igiene mentale, più che un apporto

esteriore e paternalistico, è un impegno rivolto a sollecitare forze latenti nella società e a facilitare ed agevolare la formazione di una più cosciente opinione pubblica e quindi la migliore integrazione delle iniziative esistenti e, solo in caso di carenza di talune di queste, l'intervento diretto a favore delle categorie più bisognose.

Salute mentale significa autonomia sociale di gruppi e di singoli: malintesi interventi nel campo dell'igiene mentale potrebbero retardare od impedire il formarsi di questa autonomia. Occorre, quindi, affrontare il problema nel suo complesso, coordinare i provvedimenti e procedere con la delicatezza che l'età richiede. Naturalmente deve essere abolita la classificazione dei soggetti in recuperabili ed irrecuperabili che tanti danni ha prodotto trasformando in cronici le istituzioni per irrecuperabili e (questo è peggio) per un'errata valutazione del soggetto, aggravando la situazione psichica di minori rieducabilissimi.

Sanità e pubblica istruzione, comuni e province, O.N.M.I. ed altri enti assistenziali devono essere gli strumenti della comunità statale per il recupero dei minori irregolari psichici. È necessario quindi che con buona volontà, superando, una volta tanto, per amore della causa o per pietà, il complicato campo delle competenze e delle preminenze, si addivenga a preparare un provvedimento organico che esamini tutti gli aspetti del problema, aspetti che basta enunciare per valutare nella loro importanza: reperimento dei soggetti, diagnosi e trattamento ambulatoriale, classi differenziali, scuole speciali, istituti specializzati di assistenza diurna, istituti residenziali di assistenza.

Naturalmente occorre preparare adeguatamente i sanitari, gli insegnanti, gli assistenti, gli educatori che lavorano in questo delicato e importante settore. Però urge incominciare ad affrontare il problema. La soluzione sarà graduale, lenta, i risultati forse non sempre palesemente constatabili o numericamente rilevanti: non importa, bisogna cominciare. Ce lo chiedono genitori, educatori, operatori assistenziali, tutti coloro che hanno constatato per esperienza come le piaghe sociali (disoccupazione, vizio, miseria, accattonaggio, ecc.) molto direttamente dipendono da una minorazione psichica non curata e quindi aggravata dagli anni. La proposta n. 1652 che è all'esame della Commissione sanità tratta questo problema ed io non posso che sollecitare il ministro perché l'iter legislativo si concluda rapidamente.

Nell'ambito generale dell'organizzazione assistenziale assume particolare rilievo — sia per l'elevato numero di cittadini che vi sono interessati sia per la varietà e complessità degli interventi richiesti — l'assistenza alle persone che presentano irregolarità fisiche. I notevoli progressi realizzati in questi ultimi anni dalla legislazione assistenziale vigente in materia, non possono far dimenticare che esistono tuttora numerose lacune che devono essere colmate e problemi aperti che devono essere risolti.

L'articolo 38 della Costituzione italiana sancisce il principio, chiaramente espresso nel primo comma, del diritto all'assistenza del cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi per vivere. Il terzo comma del succitato articolo, dichiarando che gli inabili ed i minorati hanno diritto alla educazione e all'avviamento professionale, stabilisce il principio della riabilitazione che permetta all'individuo recuperabile di rendersi idoneo ad un'attività che valga a reinserirlo completamente nella vita sociale.

Ora, se si escludono alcune particolari categorie, non si è provveduto ad assicurare a numerosi cittadini che presentano irregolarità un trattamento assistenziale a ciclo completo. Così vediamo assistiti i ciechi, i sordomuti, i poliomielitici, i discinetici, i lussati d'anca, ma completamente scoperta tutta quella notevole zona di invalidi per malattie congenite, per malattie parassitarie, per malattie infettive parassitarie, per malattie del sistema circolatorio, per lesioni derivanti da cause violente, ecc., che sono veramente un numero impressionante.

Da un'indagine effettuata nel 1955 col sistema del campione ed elaborata dall'Istituto centrale di statistica, risulta che gli invalidi civili italiani (esclusi gli invalidi per causa di guerra, di servizio e del lavoro) superavano le 900 mila unità. Detraendo da questa cifra gli invalidi per malattie mentali (in buona parte assistiti), i ciechi, i sordomuti, i tubercolotici e tutti gli altri invalidi che non si trovano in condizioni di bisogno, resta tuttavia considerevole il numero degli invalidi a cui bisogna provvedere con un'adeguata assistenza: circa 600 mila.

Per ottemperare a questo dovere ed ovviare anche all'inevitabile frammentarietà legislativa, un gruppo di deputati di questo settore ha contribuito ad elaborare una proposta di legge, presentata alla Camera con il n. 200, che si riferisce appunto a « provvedimenti a favore dei menomati negli arti e degli altri invalidi civili », comprendendo in

questo tutti i cittadini affetti di minorazioni fisiche che non dipendono da cause di guerra, o di lavoro, o di servizio, e che ne riducono o ne possono ridurre le capacità di lavoro.

La proposta, assorbendo le leggi esistenti per i poliomielitici, i lussati d'anca e tutte quelle norme che prevedono varie forme di assistenza agli invalidi a mezzo dei comuni, del Ministero dell'interno, dell'O.N.M.I. o altre istituzioni, intende assegnare organicamente allo Stato i compiti e i mezzi per potenziare, coordinare e rendere veramente efficace l'assistenza in tale settore. Precipuo fine del progetto è il recupero fisico e la riabilitazione sociale e professionale degli irregolari.

Come problema base e conseguente trattamento, la proposta indica: l'assistenza sanitaria, con riferimento all'assistenza ospedaliera e post-ospedaliera; l'assistenza protettiva e il recupero fisico, che interessa specialmente i minorati negli arti. Questo tipo di assistenza presuppone tutta una organizzazione di istituti, attrezzatura e personale specializzato che la legge prevede possa venire attuato gradualmente in un triennio.

Segue poi la riabilitazione professionale a completamento del recupero fisiologico e sulla base della ricerca scientifica dei tipi di attività; l'avviamento al lavoro, e infine — qualora non sia assolutamente possibile il recupero — l'assistenza economica.

Anche di questa proposta chiediamo la sollecita approvazione.

Onorevole ministro, ho accennato ad alcuni problemi, ho chiesto il suo intervento, ho suggerito qualche soluzione. A lei operare in modo che il Ministero della sanità, che è da poco nato, non abbia i difetti dei ministeri vecchi, senza averne i pregi, ma sia un organo efficiente e snello, tecnicamente valido, al servizio della salute del popolo italiano. *(Applausi al centro).*

Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Caponi. Ne ha facoltà.

CAPONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, in quest'aula, il

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 SETTEMBRE 1960

18 dicembre 1959, il ministro della sanità, concludendo il dibattito sulla situazione ospedaliera, condivise la necessità, espressa da tutti gli intervenuti, di dare una più accentratata qualificazione e specializzazione al personale infermieristico; si richiamò alla necessità di istituire scuole per infermieri, per tecnici di laboratorio, sale operatorie, ecc.; nel contempo confermò l'esigenza della riforma delle carriere, cioè dello stato giuridico del personale ausiliario e medico degli ospedali.

L'unanimità dei consensi raggiunta nel corso del dibattito, gli impegni assunti dal ministro della sanità, furono accolti con soddisfazione nell'ambiente ospedaliero. Ma da allora sono trascorsi 9 mesi circa. In questo periodo di tempo non vi era da attendersi il miracolo di un completo mutamento della situazione, ma neppure che le cose rimanessero, in pratica, allo stesso punto. Il peggio è che nemmeno nel bilancio che discutiamo i problemi e le soluzioni sono indicate in modo efficace, tale da rappresentare una svolta nella politica sanitaria e ospedaliera.

Il ministro Giardina disse: « Il personale ausiliario deve essere specializzato, qualificato. Non si può ammettere che a contatto con i malati, specie in servizi di particolare responsabilità, sia impiegato un personale ausiliario incolto o comunque incapace di una collaborazione seria con i sanitari ». E aggiunse ancora: « Occorrono scuole per infermieri e per infermiere e, soprattutto, per tecnici di radiologia, laboratori, chinesiatria, ecc. E su tecnici e infermieri qualificati che gli ospedali devono puntare. Urge organizzare scuole di infermieri e di personale paramedicale... ».

Le sue dichiarazioni, onorevole ministro, ci trovarono pienamente concordi, le salutammo sicuri che pronunciandole a 45 giorni dalla presentazione del bilancio alle Camere, cioè nel momento della sua compilazione, ella avrebbe previsto alcuni stanziamenti e disposto le prime misure per tradurle in pratiche realizzazioni. Che cosa è accaduto, invece? Ella, onorevole Giardina, ha lasciato mescolati i contributi per il funzionamento delle scuole per infermieri nel calderone degli stanziamenti previsti per le sette voci di spesa del capitolo 50 del bilancio. La spesa complessiva del capitolo è di 280 milioni e, dividendola in 7 parti, per l'impianto e il funzionamento delle scuole infermieri avremo disponibili appena 40 milioni. Con questa modesta cifra non si sviluppa, non si sti-

mola una politica di qualificazione e di specializzazione del personale infermieristico.

Lo stesso relatore per la maggioranza rileva l'inconsistenza dello stanziamento, ma senza trarne delle conclusioni, cioè senza proporre delle modifiche. A mio modo di vedere, il relatore cade anche in contraddizione quando presenta come confortanti i risultati ottenuti negli ultimi anni in questo campo, ammettendo, nel contempo, che « la carenza di personale infermieristico e qualificato negli ospedali e negli enti sanitari preoccupa seriamente i dirigenti responsabili delle amministrazioni ospedaliere in ordine all'assistenza sanitaria con le responsabilità gravi ed urgenti di carattere nazionale giuridico e morale che ne conseguono ».

A conferma di quanto dice il relatore, onorevole Giardina, vuole un esempio pratico che vale per tanti altri casi? A Perugia esiste un ospedale clinicizzato con 950 posti-letto e relative cliniche, laboratori e gabinetti specializzati; ebbene, su circa 350 infermiere ed infermieri, appena 65 unità hanno potuto avere il diploma di abilitazione. Dal 1943 non è stata più organizzata la scuola infermieri. Ciò è da attribuire solo al disinteresse o alla trascuratezza degli amministratori? Il disinteresse, in genere, a mio modo di vedere, si basa sulla convenienza economica. Infatti, a Perugia lo stipendio annuo iniziale di un infermiere comune è di lire 426 mila. Lo stipendio invece dell'infermiere qualificato di prima classe è di lire 513 mila. In base a questa differenza di stipendio l'amministrazione ospedaliera è portata a mantenere in servizio infermieri anziani che utilizza in tutti i servizi, risparmiando per ciascuno lire 87 mila all'anno che per circa 300 unità formano la cifra apprezzabile di 26 milioni. Magari in pratica il risparmio non esiste, se si calcolano gli sprechi dovuti all'inesperienza del personale, il danno arrecato all'assistenza ai degenti, ecc. Ma questi fattori non interessano certi amministratori, abituati a considerare il buon andamento degli ospedali solo dalle cifre dei bilanci.

Vuole, onorevole Giardina, che faccia un altro esempio pratico di come viene immesso e utilizzato il personale ausiliario negli ospedali? Un inserviente rimasto per anni a prestare servizio negli uffici amministrativi dell'ospedale policlinico di Perugia, senza preavviso, dal mattino al pomeriggio, fu inviato mesi or sono a fare l'infermiere in corsia. Si tratta di un caso isolato? Potrebbe darsi, ma serve ugualmente a testimoniare il metodo di prendere dei lavoratori inesperti, di im-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 SETTEMBRE 1960

metterli negli ospedali senza un minimo di preparazione o di tirocinio. In questo campo tutto è possibile: c'è carenza di precise norme legislative, manca un effettivo controllo da parte dell'autorità sanitaria.

La legge per le scuole-convitto per infermiere professionali risale al 1925. In 35 anni la medicina e la chirurgia hanno percorso un lungo cammino. Le terapie sono profondamente mutate e richiedono oggi al personale infermieristico addestramento, cognizioni e iniziativa, ieri limitati o non necessari.

È pertanto evidente che la legge del 1925 non risponde più alle attuali esigenze e rimane ancorata alla concezione delle scuole riservate al solo personale femminile. Vi è stata, è vero, la legge del 1954 per la creazione di scuole per infermieri generici, ma anch'essa, se rappresenta un successo dell'azione sindacale svolta dalla categoria, rimane limitata nella sua applicazione e non è lo strumento adatto per un'effettiva politica di qualificazione e di specializzazione del personale ausiliario degli ospedali.

Ci vuole coraggio in questo campo, onorevole Giardina, e soprattutto non bisogna perdere altro tempo per adeguare la legislazione, per finanziare in modo sufficiente le scuole di nuovo tipo che occorrono.

Le attuali 40 scuole-convitto, di cui 35 sono riservate alle infermiere professionali laiche e 5 alle suore, si prestano troppo al monopolio dell'assistenza da parte del personale religioso.

In primo luogo vi è da rilevare il contrasto che si crea in tanti casi in cui le infermiere professionali si trovano soppiantate dalle religiose nelle funzioni di caposala o messe in subordine ed umiliate.

Elementi di questo contrasto emersero anche nel recente convegno delle infermiere professionali svoltosi a Roma. In quella occasione vi furono interventi di alti prelati, di rappresentanti del Governo che esaltarono la funzione morale, sociale e cristiana che svolgono le infermiere professionali, ma in sala vi fu una esplosione di applausi solo quando un dirigente sindacale della U.I.L. pose l'accento sulle rivendicazioni della categoria. Ciò è anche indicativo per la soluzione dei problemi posti dalla categoria.

In secondo luogo l'ordinamento delle scuole-convitto si presta a discriminazioni evidenti. La direzione delle scuole in genere è affidata alle madri superiori. Le allieve per essere ammesse devono presentare la raccomandazione di due persone di fiducia. Le raccomandazioni valide naturalmente per le

madri superiori sono quelle dei parroci. Inoltre le allieve prima dell'ammissione devono sostenere un colloquio con la direttrice della scuola. Dato che si tratta di un colloquio con una madre superiora, è intuibile l'oggetto. A ciò si deve aggiungere il trattamento disciplinare, lo studio alternato al lavoro manuale e spesso anche il pagamento della retta. Scuole del genere non rispondono alle esigenze attuali e sono fuori della realtà ospedaliera odierna per la loro concezione ristretta e discriminatoria. Occorre aggiornare la legislazione in materia, orientandola verso la scuola unica, aperta agli uomini e alle donne, che tenda alla specializzazione, così come avviene per i medici. In certi ospedali ciò avviene, ma non è regolamentato.

In secondo luogo occorre, anche nel campo infermieristico, la riforma della carriera e, come in altri paesi, si debbono avere infermieri specializzati a seconda dei diversi rami e generici. È un fatto evidente la differenziazione che esiste tra le prestazioni che svolge il portantino e l'addetto alle pulizie e l'infermiere di sala operatoria, di reparto reumatologico, di gabinetto radiologico o di clinica ortopedica. La stessa specializzazione richiede differenti cognizioni e attitudini a seconda dei diversi settori e delle cliniche specializzate. È evidente che insieme con la qualificazione e la specializzazione il personale ausiliario infermieristico ha diritto a un trattamento economico migliore e adeguato.

In merito al trattamento riservato al personale infermieristico, la situazione non è confortante. Si manifestano episodi intollerabili. Per esempio, al policlinico di Perugia fino a qualche mese addietro si assumevano persone per un mese, per servizi infermieristici, a titolo di prova; ma, capaci o no, al termine del mese venivano allontanati senza alcun compenso e senza la speranza di riassunzione. Tale forma di sfruttamento è cessata solo quando abbiamo presentato in proposito un'interrogazione al ministro della sanità per denunciare il fatto.

In quanti ospedali avvengono ancora cose del genere? Speculazioni così indegne su gente stretta dal bisogno non debbono essere ammesse da parte di pubbliche amministrazioni.

Vi è inoltre il problema dell'orario di lavoro che interessa il personale infermieristico degli ospedali, orario che rimane ancorato alla legge del 1923. In base a tale legge, le prestazioni degli infermieri sono considerate di carattere discontinuo, per cui l'orario di lavoro previsto è di 10 ore al giorno. È vero

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 SETTEMBRE 1960

che l'accordo F.I.A.R.O. prevede 8 ore di lavoro, ma in quanti ospedali tale norma trova applicazione? Nei piccoli ospedali è completamente ignorata. Non parliamo poi delle case di cura private, dove abitualmente il personale è costretto a lavorare 12 ore al giorno, stretto dal bisogno ed intimorito dal ricatto dei licenziamenti. In molti ospedali psichiatrici si effettuano addirittura 24 ore di servizio, alternato con 24 ore di riposo, con una media quindi di 12 ore di lavoro al giorno.

L'aggiornamento della legge che regola l'orario di lavoro è un fatto urgente e rientra nella modifica generale della legislazione ospedaliera. L'orario di lavoro per gli infermieri non deve essere superiore alle 8 ore giornaliere, mentre per gli addetti ai manicomi, ai reparti infettivi, tubercolotici e dermosifilopatici, ai gabinetti di raggi X non deve superare le 6 ore al giorno.

Collegato con l'orario di lavoro vi è il contagio a cui gli infermieri sono esposti. La legge n. 310 del 1953 stabilisce una indennità rischio di 155 lire al giorno per i reparti infettivi e tubercolotici. Un tempo i tubercolotici erano isolati in appositi reparti, ma oggi, con la nuova terapia chirurgica, si trovano anche nei reparti chirurgici, così come in molti ospedali, per l'insufficiente attrezzatura e per la forte affluenza di malati, i difterici e i tifosi vengono ricoverati nei reparti di medicina.

In questo campo è necessario innanzitutto aumentare l'indennità rischio, come ha fatto l'I.N.P.S. per i propri sanitari, elevando l'indennità a 250 lire al giorno. In secondo luogo, un'indennità rischio ridotta dovrebbe esser contemplata anche per i reparti non specificatamente infettivi.

Vi è infine il problema del trasporto del contagio fuori degli ospedali. Gli infermieri infatti rappresentano dei veicoli pericolosi di trasmissione del contagio all'esterno. Questo avviene per mancanza di saponi, di disinfettanti, di docce, di vestiti di ricambio, ecc. In questo campo le amministrazioni ospedaliere debbono essere obbligate a fornire il necessario perché l'infermiere, svolto il proprio servizio, sia messo in condizione di uscire dall'ospedale immunizzato.

L'adeguamento, o meglio la riduzione dell'orario di lavoro giornaliero deve accompagnarsi alla riduzione del periodo di servizio sufficiente per la pensione. Attualmente gli infermieri sono soggetti alla norma comune dei 40 anni di anzianità previsti per tutti i pubblici dipendenti. Una riduzione a 35 anni

di servizio e con il limite massimo di età pensionabile a 55 anni si impone.

Il lavoro nelle corsie è massacrante, l'aria infetta che viene respirata, il contagio, il fatto che ogni due notti una è passata in servizio logorano e invecchiano gli organismi innanzitutto. In pratica, già avviene che le amministrazioni ospedaliere sottopongono i propri dipendenti a visite fiscali, in base addirittura ad una norma del 1895 richiamata dalla legge delega, e con questo metodo si liberano degli elementi logorati dal servizio prima che essi raggiungano l'età pensionabile.

Per i manicomi il problema si pone in termini categorici. È necessario ritornare ai 30 anni di servizio, come avveniva al tempo delle casse interne. Con 40 anni di vita in comune con i dementi, l'infermiere finisce talvolta con l'ammalarsi lui stesso.

Sempre in riferimento al personale dei manicomi, mi sia permesso rilevare l'assurdità della legge del 1904 che regola le funzioni del personale in base a quelle di un istituto carcerario, il cui despota assoluto, che dichiara idoneo o inidoneo un individuo, è il direttore. Più assurdo è il fatto che, in base a tale legge, alle infermiere è inibito il matrimonio.

Ma queste sono assurdità di una concezione medioevale carceraria, non di un ambiente di cura aperto alla serenità, dove attraverso l'amorevole assistenza il malato possa ritrovare la strada della guarigione mentale.

Avrei finito, ma il personale infermieristico è solo una parte dalla vita attiva dell'ospedale. C'è il personale sanitario, che dal punto di vista della dignità, della preparazione professionale, si distacca, ma in quanto a trattamento economico il livello non è migliore.

A Perugia, nella clinica medica con 120 posti-letto c'è un solo assistente ospedaliero pagato. È un laureato da 9 anni, ha moglie e un figlio, con 4 anni di servizio e due scatti: percepisce meno di un infermiere, 45 mila lire al mese.

Ci sono altri casi. Per esempio, un giovane laureato adibito all'emoteca esegue un orario di lavoro dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 20, è regolarmente assicurato contro le malattie all'« Inadel », alla cassa pensione e riceve lire 25 mila al mese. Ci sono altri giovani dottori che ricevono appena 15 mila lire mensili.

Ci sono, infine, gli assistenti volontari che non ricevono alcun compenso, che aspettano due, tre, quattro anni che si liberi un posto

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 SETTEMBRE 1960

per passare assistente ordinario o che si presenti l'occasione di una condotta medica.

Per gli assistenti ospedalieri il fatto è tanto più immorale se si pensa che spesso si trovano nello stesso reparto con assistenti universitari che non ricevono neanche loro un compenso adeguato, ma, come a Perugia, ricevono circa il doppio, 80 mila lire al mese.

In queste condizioni come si incoraggia la carriera ospedaliera? È inevitabile il dannoso avvicendamento, che non permette la formazione di quadri medici ospedalieri specializzati. Oppure l'assistente ospedaliero è costretto a trascurare la propria attività per cercare altri incarichi supplementari, presso enti assistenziali. Viene fuori allora il deplorato cumulo delle cariche, ma nelle condizioni esposte è un'esigenza di vita per il medico.

In condizioni privilegiate si trova, invece, il direttore di clinica, il quale, come a Perugia, riceve lo stipendio dell'università, esercita la libera professione, riceve le percentuali delle degenze, che raggiungono perfino il 70 per cento, le percentuali sulle tariffe per gli esami, le lastre, gli elettrocardiogrammi, ecc.

Non è che dobbiamo togliere niente a nessuno, ma le sperequazioni sono troppo stridenti e dobbiamo assicurare a tutti i medici un trattamento decoroso.

Ella, onorevole Giardina, nel concludere il dibattito sulla situazione ospedaliera si impegnò anche per la riforma della carriera sanitaria assicurando che avrebbe presentato un apposito disegno di legge. Ma quando? È urgente porre ordine in questa materia, rendere giustizia. Non si tratta semplicemente di assicurare alla classe medica il decoroso trattamento che le compete, ma di pervenire attraverso il miglioramento dell'assistenza ad una maggiore giustizia sociale. Come possiamo pretendere dal medico o dall'infermiere prestazioni assistenziali amorevoli verso un sofferente quand'egli internamente si sente assillato, mortificato dal compenso che riceve, dal trattamento che gli è riservato o dalle difficoltà economiche familiari?

Non perdiamo altri mesi, onorevole Giardina, dietro altre promesse che ella potrà formulare. Si passi ai fatti, cioè alla creazione in ogni ospedale dell'organico per il personale sanitario, alla riforma delle carriere, ad un trattamento economico decoroso, adeguato per i diversi gradi, alla modifica della legge sui concorsi in modo che abbiano maggiore valore gli esami. Si elimini il dualismo che in ospedali clinicizzati, come quello di Pe-

rugia, nasce tra gli assistenti universitari ed ospedalieri.

L'assistente universitario si dedica essenzialmente alla ricerca, agli esperimenti, non partecipa in modo effettivo all'assistenza assidua dei degenti. Si mettano pertanto gli assistenti ospedalieri, i medici dell'ospedale in condizioni di assolvere degnamente alle loro funzioni. Si renda ad essi giustizia, come a tutto il personale, perché il problema di fondo per una sana assistenza (e, se volete, cristiana assistenza) ospedaliera è anche una questione di tranquillità di spirito, di serenità economica e sociale per coloro che sono chiamati a svolgerla.

In questo campo si aspetta molto, e con urgenza, dal Ministero della sanità. Ma è anche vero che il personale medico e infermieristico è deciso a rompere gli indugi e, di fronte a nuovi ritardi, saprà affidarsi alle proprie organizzazioni sindacali e battersi in piena unità per eliminare resistenze ed ottenere giustizia. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Dante. Ne ha facoltà.

DANTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, approfitterò brevemente della vostra cortesia per trattare fugacemente un solo tema della completa e tanto apprezzabile relazione per la maggioranza sul bilancio della sanità.

È proprio vero, onorevoli colleghi, che la discussione di uno stato di previsione è come un tramite attraverso il quale filtra ogni pensabile effetto della pubblica spesa, per cui non mi sono sorpreso, leggendo la relazione di minoranza, per gli addebiti che venivano fatti al ministro della sanità, il quale in due anni avrebbe dovuto fare tutto quello che non si è fatto in cento anni. Così, ascoltando il collega di parte sinistra che mi ha preceduto, non mi sono meravigliato per il fatto che egli addebitasse allo stesso ministro della sanità responsabilità che non sono certamente del suo dicastero. Infatti, quando l'onorevole Caponi sottolineava certi aspetti negativi della vita degli ospedali psichiatrici, non si accorgeva di toccare una materia che esula dalla responsabilità del Ministero della sanità. Forse più opportunamente avrebbe potuto trattare il problema in sede di discussione del bilancio dell'interno, se è vero che le amministrazioni provinciali forniscono il personale non soltanto amministrativo ma anche tecnico, che assicura la custodia e la cura dei malati di mente. Fors'anche avrebbe potuto parlare in sede di bilancio del Ministero del lavoro, se è vero che è compito di questo Ministero assicurare ai lavoratori tutte

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 SETTEMBRE 1960

quelle provvidenze che ad essi spettano, in relazione al rischio a cui gli infermieri in genere vanno incontro per il fatto di essere esposti a malattie contagiose come, ad esempio, la tubercolosi.

Tra questi aspetti così eterogenei del bilancio di previsione del Ministero della sanità vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi su un problema che ritengo sia ormai maturo per una nuova regolamentazione. Su tale problema si è soffermato, con una diligenza quasi puntigliosa, l'onorevole Ceravolo in sede di discussione di due o tre bilanci precedenti del Ministero dell'interno, così come se ne è occupato il collega che mi ha preceduto. Mi risulta che altri oratori tratteranno l'argomento: segno evidente, questo, della particolare importanza della materia. Mi riferisco alla situazione degli ospedali psichiatrici.

Dicevo, dunque, che ritengo sia ormai arrivato il momento di dare una disciplina definitiva al problema della regolamentazione degli ospedali dementiali.

La materia è trattata da una legge ormai stantia e vecchia; è più grande di noi, di me, perlomeno, che non sono più giovane: una legge che risale al 1904 e al successivo regolamento del 1909. A distanza di oltre cinquanta anni dalla emanazione di tale legge, come è ovvio, dovevano essere travolti i presupposti e superate le finalità che l'avevano determinata. Il presupposto era la inguaribilità dell'ammalato di mente; le finalità, più che la cura e l'assistenza del malato, erano la sua custodia in appositi istituti per difendere la società dalla pericolosità dell'ammalato. Il malato di mente fu considerato, quindi, più che come una persona bisognevole di cure e nel contempo recuperabile alla società, come un soggetto pericoloso e dal quale la società aveva il dovere di difendersi. E per una disposizione, che era una delle fondamentali di quella legge, il malato nel periodo di trenta giorni o era guarito e dimesso o era proposto al presidente del tribunale per il ricovero definitivo.

Dicevo: « si doveva », ma occorre dire: « si deve », perché questa disposizione illogica sotto il profilo strettamente scientifico (perché è impossibile che un ammalato di mente possa essere guarito anche dalla più elementare malattia, quale la confusione mentale, nel periodo di trenta giorni) e sotto il profilo sociale è assolutamente inopportuna, ancora è in vigore e in tutti i congressi ricorrenti si afferma che se si applicasse questa disposizione i manicomi non funzionerebbero.

Ora, dicevo, in un mese non è possibile che un ammalato di mente, anche se affetto da una delle malattie più semplici, la stessa confusione mentale, alcune volte dovuta nel progresso della scienza nella cura, per esempio, a uso di antibiotici, che possono produrre confusione mentale con conseguente squilibrio...

SANTARELLI EZIO. Questa è materia di giustizia. Ella faceva osservare all'onorevole Caponi di essere fuori tema, ma lo è anche lei.

DANTE. Questa è materia di stretta pertinenza del Ministero della sanità. Suggestisco all'onorevole ministro le mie opinioni per modificare una legge che è anacronistica, sotto il profilo scientifico, e antisociale, dal punto di vista della sua aderenza alla realtà umana.

Ora, dopo il ricovero — dicevo — disposto dal presidente del tribunale, l'ammalato di mente è considerato persona pericolosa anche quando non lo era, per cui gli ospedali psichiatrici invece di essere dei luoghi di cura erano e sono veri e propri « serbatoi » di malati di mente. Eppure i risultati ottenuti dalle cure moderne, dal progresso della scienza, sulla schizofrenia, sulla paralisi progressiva, quasi completamente debellata in seguito alla quasi totale scomparsa delle infezioni luetiche (salve le preoccupazioni legittime come conseguenza dell'applicazione della legge Merlin), sulla malarioterapia e sue altre terapie febbrili; i risultati ottenuti con le terapie da *choc* dalla insulinoterapia, dalla cardiolterapia, dalla terapia convulsivante, e, sui depressi, dalla terapia squassante, rappresentano grandi conquiste della scienza ed aprono nuovi orizzonti di speranze per debellare definitivamente il quadro ossessante delle malattie mentali.

Chi ha avuto occasione di vivere a contatto di questi infelici — come ho avuto la ventura io, in qualità di amministratore per 4 anni dell'ospedale psichiatrico di Messina — sa che nuovi larghi orizzonti di speranze sono aperti davanti alla psichiatria per vincere tutte le malattie mentali.

Ma vi è la legge del 1904. Allora la cura era limitata al riposo forzato e alla somministrazione di qualche sedativo; ed il malato, divenuto ineluttabilmente cronico, era relegato per tutta la vita al suo triste destino. Anche se veniva fatta una diagnosi di paralisi progressiva ed individuata l'eziologia del male, sospettata la schizofrenia, al medico non restava che attendere i fatti dementiali che si verificavano con inesorabile puntualità

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 SETTEMBRE 1960

allucinante. E, di fronte ai fatti demenziali, la scienza si fermava impotente. Sicché quella legge non poteva essere ispirata se non al criterio della difesa.

Ora questa legge, come è noto, viene giornalmente elusa dai direttori e dai medici degli ospedali psichiatrici. I congressi ricorrenti hanno ribadito questa realtà: che se si applicassero rigorosamente le disposizioni della legge del 1904 e quelle del regolamento del 1909, negli ospedali psichiatrici non si sarebbe in grado di svolgere quell'opera di alta umanità che si risolve nella cura tempestiva ed efficace della maggior parte delle malattie mentali.

Non si riesce a spiegare però per quale motivo debba essere vietato il ricovero volontario in un ospedale per dementi a chi intende ricorrere spontaneamente ad una cura; perché si deve attendere il manifestarsi del male e l'accertamento conseguente della pericolosità per il mantenimento negli ospedali oltre il trentesimo giorno; perché il malato, cosciente della sua triste situazione, convalidata da una diagnosi medica, per essere curato in un ospedale psichiatrico deve essere preventivamente autorizzato dal tribunale.

Occorre superare il pregiudizio a cui si ispira l'attuale ormai superata legislazione: che il malato di mente sia un malato inguaribile; evitare le superflue interferenze giudiziarie e tutte le difficoltà di ordine burocratico.

Di fronte ai progressi della scienza ed ai nuovi indirizzi della psichiatria, la legge del 1904 ed il successivo regolamento sono ormai un anacronismo. Tale legge dev'essere sostituita con una nuova la quale tenga presente, sì, la pericolosità dei malati di mente, ma più di essa si preoccupi della sanità mentale e detti norme idonee a potenziare al massimo grado la lotta contro le malattie mentali, trasformando i manicomi in veri e propri ospedali di cura e di assistenza, istituendo servizi extra ospedalieri, attraverso dispensari, centri di propaganda per la cura dei malati di mente non ricoverati, e soprattutto per la profilassi e la igiene mentale. Una tale legislazione deve ubbidire al principio fondamentale che la società ha il diritto di difendersi dai malati di mente, ma preminente è il dovere di provvedere alla cura e alla profilassi delle malattie mentali, stabilendo che tale dovere costituisce un obbligo nel senso che per i poveri la cura è gratuita. Deve, ritengo, tale legge ribadire il principio che le cure per gli ammalati di mente sono obbligatorie tanto per i pericolosi quanto per i non pericolosi che

non possono essere curati e assistiti convenientemente fuori dell'ospedale. Un principio profondamente innovatore dovrebbe regolare il ricovero e le dimissioni che per la legge del 1904 sono di competenza dell'autorità giudiziaria; invece dovrebbe essere sancito un principio nuovo: che la facoltà di ammettere o di dimettere i malati di mente spetta al direttore dell'ospedale. L'autorità di pubblica sicurezza dovrebbe intervenire solo in caso di urgente pericolo. Infine deve essere eliminato l'obbligo della iscrizione nel casellario giudiziario del provvedimento di internamento nel manicomio. Occorre togliere ai ricoverati l'odioso marchio della pazzia ad essi conferito dal provvedimento di internamento e che, per la iscrizione nel casellario giudiziario, continua a gravare, come una pesante ipoteca di sventura, anche a guarigione avvenuta, per il resto della sua vita e di quella dei figli e, per certi aspetti, dei nipoti e degli affini. Anche il regime di vigilanza deve essere modificato, sottraendolo all'angusta visione della commissione locale ed inserendolo nelle responsabilità di vertice che arrivino anche allo stesso Ministero della sanità. Se le amministrazioni provinciali da semplici enti amministratori di ospedali psichiatrici saranno trasformate in enti con funzione sanitaria, il manicomio non sarà più un semplice luogo di custodia per alienati pericolosi; ma, oltre ad assolvere a questa importante funzione potrà anche provvedere alla cura delle malattie mentali mediante servizi ed assistenza extra ospedaliera.

Occorre trasformare il ricoverato da detenuto in malato e una volta guarito restituirgli pienezza di diritti che gli consentano di riprendere il suo posto nella società.

Onorevole ministro, chi conosce i suoi alti sentimenti di uomo illuminato dalla saggezza e dalla carità può sperare che ella possa legare il suo nome a questa nuova realizzazione. Sta scritto nel grande libro delle sacre scritture che anche noi dovremo essere giudicati: « Benedetti sarete dal Padre mio perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, ero ignudo e mi avete vestito, ero carcerato e veniste da me, ero malato e mi visitaste ». Andare verso coloro che soffrono negli ospedali psichiatrici è come andare verso carcerati; ma è anche andare verso gli ammalati per guarirli e assisterli con carità suprema; come non è stato compiutamente fatto nel passato; come, invece, sarà per l'avvenire. Questo è nei nostri voti, onorevole ministro e onorevoli colleghi! (*Vivi applausi al centro*).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 SETTEMBRE 1960

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali e modificazione di talune disposizioni in materia di tributi locali » (*Approvato dal Senato*) (1988):

Presenti e votanti 356
Maggioranza 179
Voti favorevoli 329
Voti contrari 27

(*La Camera approva.*)

Hanno preso parte alla votazione:

Adamoli	Beccastrini Ezio
Agosta	Bei Ciufoli Adele
Aicardi	Belotti
Alba	Beltrame
Albarello	Berlinguer
Alberganti	Berry
Alessandrini	Bertè
Alliata di Montereale	Bertinelli
Amadei Leonetto	Bettiol
Amadeo Aldo	Bettoli
Amatucci	Biaggi Francantonio
Ambrosini	Biaggi Nullo
Amendola Giorgio	Biagioni
Amendola Pietro	Bianchi Fortunato
Amiconi	Bianco
Amodio	Biasutti
Andreucci	Bigi
Anfuso	Bignardi
Angelini Giuseppe	Bima
Angelini Ludovico	Bisantis
Angelino Paolo	Boidi
Angelucci	Boldrini
Angrisani	Bolla
Arenella	Bologna
Armani	Bonino
Armosino	Bonomi
Audisio	Bontade Margherita
Azimonti	Borghese
Babbi	Borin
Bacelli	Bovetti
Badaloni Maria	Bozzi
Badini Confalonieri	Bucalossi
Baldelli	Bufardecì
Baldi Carlo	Buffone
Barbaccia	Busetto
Barbieri Orazio	Buttè
Bardini	Buzzi
Baroni	Caiazza
Bartesaghi	Calasso
Bartole	Calvaresi

Calvi	D'Arezzo
Canestrari	De Capua
Cantalupo	De Caro
Caponi	De' Cocci
Cappugi	De Grada
Caprara	De Leonardis
Carcatera	Delfino
Carra	Del Giudice
Carrassi	De Maria
Casalinuovo	De Martino Carmine
Casati	De Marzi Fernando
Cassiani	De Marzio Ernesto
Castagno	De Meo
Castelli	De Pasquale
Castellucci	De Vita Francesco
Cavaliere	Diaz Laura
Cavazzini	Di Benedetto
Caveri	Di Giannantonio
Cecati	Di Luzio
Ceccherini	Donat-Cattin
Cengarle	Fabbri
Ceravolo Domenico	Failla
Cerreti Alfonso	Faletta
Cerreti Giulio	Fanfani
Cervone	Faralli
Chiarolanza	Fasano
Chiatante	Feroli
Cianca	Ferrari Aggradi
Cibotto	Ferrari Francesco
Cinciari Rodano Ma-	Ferrari Giovanni
ria Lisa	Foderaro
Clocchiatti	Fornale
Cocco Maria	Foschini
Colasanto	Fracassi
Colitto	Francavilla
Colleoni	Franceschini
Colleselli	Franco Pasquale
Colombi Arturo Raf-	Franco Raffaele
faello	Franzo Renzo
Colombo Renato	Frunzio
Colombo Vittorino	Fusaro
Comandini	Gagliardi
Concas	Galli
Conci Elisabetta	Gaspari
Conte	Geffer Wondrich
Corona Giacomo	Gerbino
Cortese Guido	Germani
Cossiga	Gioia
Cotellessa	Giorgi
Cruciani	Gitti
Cucco	Gomez D'Ayala
Curti Aurelio	Gorrieri Ermanno
Curti Ivano	Gotelli Angela
Dal Canton Maria Pia	Granati
D'Ambrosio	Grasso Nicolosi Anna
Dami	Grezzi
Daniele	Grifone
Dante	

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 SETTEMBRE 1960

Grilli Giovanni	Nanni Rino
Guerrieri Emanuele	Nannuzzi
Guerrieri Filippo	Negrari
Gui	Nicoletto
Guidi	Nucci
Gullo	Origlia
Helfer	Pacciardi
Iotti Leonilde	Pajetta Giuliano
Isgro	Patrini Narciso
Jacometti	Pavan
Jervolino Maria	Pellegrino
Kuntze	Pennacchini
Laconi	Perdonà
Lapenna	Petrucchi
Lajolo	Pezzino
Larussa	Piccoli
Lattanzio	Pinna
Lenoci	Pino
Leone Francesco	Pintus
Leone Raffaele	Pirastu
Liberatore	Pitzalis
Limoni	Prearo
Lombardi Ruggero	Preziosi Costantino
Longoni	Preziosi Olindo
Lucchesi	Principe
Macrelli	Pucci Anselmo
Maglietta	Pucci Ernesto
Magno Michele	Pugliese
Mannironi	Quintieri
Marangone	Radi
Marchesi	Raffaelli
Marengi	Rampa
Mariconda	Rapelli
Marotta Michele	Ravagnan
Marotta Vincenzo	Reale Giuseppe
Martina Michele	Reale Oronzo
Martino Edoardo	Repossi
Marzotto	Resta
Mattarelli Gino	Restivo
Maxia	Riccio
Mazza	Ripamonti
Mazzali	Rocchetti
Merenda	Romanato
Merlin Angelina	Romano Bartolomeo
Messinetti	Romeo
Miceli	Romita
Micheli	Rossi Maria Madda-
Migliori	lena
Minella Molinari An-	Rossi Paolo Mario
giola	Russo Salvatore
Misefari	Russo Spena Raf-
Mogliacci	faello
Monasterio	Russo Vincenzo
Montanari Otello	Salutari
Montanari Silvano	Sammartino
Monte	Sangalli
Montini	Sannicolò
Musto	Santarelli Ezio

Sarti	Terranova
Savio Emanuela	Titomanlio Vittoria
Savoldi	Togni Giulio Bruno
Scalfaro	Tognoni
Scalia Vito	Tonetti
Scarascia	Toros
Scarlato	Tozzi Condivi
Scarongella	Trebbi
Schiavetti	Tripodi
Schiavon	Truzzi
Schiratti	Vacchetta
Sciolis	Valiante
Sciorilli Borrelli	Valsecchi
Sedati	Venegoni
Sforza	Veronesi
Sinesio	Vestri
Sodano	Vicentini
Soliano	Vidali
Sorgi	Villa Giovanni Oreste
Spadazzi	Villa Ruggero
Spallone	Viviani Arturo
Speciale	Zanibelli
Sponziello	Zoboli
Sulotto	Zugno
Tantalo	

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Barbi Paolo	Lombardi Giovanni
Battistini Giulio	Lucifero
Bianchi Gerardo	Pedini
Brusasca	Rubinacci
Del Bo	Sabatini
Durand de la Penne	Togni Giuseppe
Ermini	Troisi
Gennai Toniatti Erisia	Vedovato
Graziosi	Vincelli
Iozzelli	

(concesso nelle sedute odierne):

Forlani	Lucifredi
---------	-----------

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

Interrogazioni a risposta orale.

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria e commercio, per conoscere se intendono intervenire per comporre gli scioperi dei lavoratori sardi nelle miniere della Per-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 SETTEMBRE 1960

tusola che impone un tipico trattamento colonialista corrispondendo ai suoi dipendenti sardi un salario di gran lunga inferiore a quello dei dipendenti delle miniere che esercisce in altre regioni mentre realizza cospicui dividendi.

« E se non ritengano urgente l'intervento del Governo sia perché la Pertusola ha fatto circondare alcune miniere da armati ed ha ridotto, per esempio all'Argentiera, lo spaccio dei viveri aziendali al solo pane nella misura di mezzo chilo al giorno per famiglie di quattro persone, sia perché si annunzia uno sciopero generale di solidarietà in tutte le altre aziende minerarie dell'isola.

(3038) « BERLINGUER, PINNA, CONCAS, ANDERLINI, ARMAROLI, BETTOLI, CERAVOLO DOMENICO, FARALLI, MAGNANI, VIGORELLI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere quando sarà resa operante la legge 21 luglio 1960, n. 739, relativa ai contributi per prestiti a tasso d'interesse ridotto, agli sgravi fiscali e ad altre forme di aiuto ai contadini colpiti da calamità naturali. In particolare gli interroganti chiedono di sapere quando saranno date dal Ministero le opportune e necessarie disposizioni per l'applicazione della legge stessa ai competenti uffici provinciali.

(3039) « BERTOLDI, ALBARELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e della marina mercantile, per conoscere quali provvedimenti intendano adottare in difesa dei pescatori del delta padano e dei vallicoltori dello stesso delta contro la invasione delle loro acque da parte di motopescherecci di proprietà di armatori di Chioggia, che in dispregio al diritto di proprietà e dei regolamenti che fissano le norme per la pesca lungo le coste marittime, hanno esercitato abusivamente la pesca nonostante la proibizione loro comunicata dalle autorità marittime e prefettizie.

(3040) « CIBOTTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se non ritiene indispensabile provvedere al ricaricamento delle scogliere di Viserba a nord della Fossa dei Mulini, per salvaguardare l'importante centro balneare e per evitare che vengano pregiudicati i notevoli miglioramenti ottenuti, a suo tempo, attraverso la costruzione delle scogliere medesime.

(3041) « PRETI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se — tenuto conto anche dell'ordine del giorno votato senza opposizione dal consiglio provinciale di Terni — non intendano rapidamente e drasticamente intervenire al fine di costringere la società Terni a ritirare i provvedimenti adottati contro gli operai che presero parte allo sciopero del luglio 1960.

(3042) « ANDERLINI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se risponde a verità la notizia diffusa da una agenzia di stampa secondo la quale fra i comuni nei quali si svolgeranno le elezioni il 6 novembre 1960 non è compreso il comune di Pisa, il cui consiglio comunale, come sarà certamente a conoscenza del Ministero è dimissionario da tempo e le dimissioni sono già state ratificate dalla prefettura di Pisa.

(3043) « RAFFAELLI, PUCCI ANSELMO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere se siano informati dell'intollerabile comportamento della Società Pertusola nei confronti dei minatori di L'Argentiera che partecipano — scioperando compatti da più settimane — alla lotta unitaria dei lavoratori delle altre miniere della Sardegna in concessione alla predetta società: San Giovanni, Su Zurfuru, Arenas, Ingurtosu, Buggerru, per porre fine alle discriminazioni salariali con criteri di sfruttamento semi-coloniale praticati dalla stessa società nei confronti dei lavoratori sardi, e per ottenere la perequazione salariale dei minatori sardi col salario corrisposto dalla società ai lavoratori della penisola; se siano informati altresì di atti illeciti e arbitrari compiuti dalla direzione di quella miniera ai danni degli scioperanti e delle loro famiglie che vivono in quel villaggio minero; e come intendano intervenire per eliminare tali abusi e comporre con giustizia la vertenza.

(3044) « POLANO ».

Interrogazioni a risposta scritta.

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere se si proponga di promuovere l'istituzione di una sezione della Corte d'appello a Sassari, tenendo presente che da anni fu assicurato, in risposta ad interrogazioni parlamentari,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 SETTEMBRE 1960

che sul problema si sarebbero raccolti i necessari dati e che nel 1955 ne fu promessa la soluzione alla camera di commercio della stessa città; e considerando, inoltre, che alle esigenze già prospettate, in merito alle distanze fra il nord della Sardegna ed il suo capoluogo, si è ora aggiunto il maggior numero di affari da cui deriva un gravoso carico di pendenze negli uffici della Corte d'appello di Cagliari.

(13929) « BERLINGUER, PINNA, POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici e il ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per conoscere quali provvedimenti abbiano adottati o intendano adottare per risolvere il grave problema dell'approvvigionamento idrico nel comune di San Bartolomeo in Galdo (Benevento) ove, i quantitativi di acqua, indispensabili alle più vitali esigenze della popolazione locale, sono del tutto insufficienti, cosa questa che minaccia lo scoppio di un'epidemia.

« Per conoscere se non sia necessario ed urgente, stante la gravità della situazione, affrettare il completamento dei lavori — da tempo iniziati — per l'allacciamento del comune di San Bartolomeo in Galdo con l'acquedotto del Biferno.

(13930) « AMATUCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere l'esito della opposizione presentata al suo Ministero dall'amministrazione provinciale di Cuneo, tramite l'ufficio del genio civile di Savona, contro il rinnovo delle due derivazioni — la prima delle quali viene a scadere il 30 settembre 1960 — di acque del fiume Bormida a uso industriale concesse alla società A.C.N.A. di Cengio, le quali hanno determinato un inquinamento delle acque tale da danneggiare gravemente l'agricoltura e le stesse condizioni sanitarie dell'intera Valle Bormida.

(13931) « GIOLITTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere quali motivi ostacolano ancora la soluzione del grave problema ferroviario della città di Legnano (Milano).

« L'esigenza di spostare gli impianti ferroviari ad ovest della città (esigenza che consta essere stata da tempo riconosciuta anche da pubbliche amministrazioni e da enti qua-

lificati) è ormai inderogabile per molti ed importanti motivi, fra i quali principalmente:

1°) la necessità assoluta di adeguare le strutture ferroviarie alle esigenze del traffico (sono già stati eseguiti i lavori per il raddoppio dei binari sulla linea Milano-Domodossola nel tratto Gallarate-Domodossola e non è pensabile di non compiere eguale raddoppio nel tratto Gallarate-Legnano-Rho-Milano);

2°) la necessità di ovviare all'assurdo urbanistico rappresentato da un tracciato ferroviario che taglia la città di Legnano, la quale nel suo continuo sviluppo industriale e residenziale viene gravemente menomata dal permanere di una così arretrata situazione ferroviaria;

3°) la necessità di eliminare, applicando criteri moderni ed alla luce di nuovi provvedimenti legislativi, gli inconvenienti derivanti dall'abbondanza di passaggi a livello in zona cittadina di intenso traffico.

« Consta all'interrogante, il quale anche di ciò gradirebbe conoscere i motivi, che da più di dieci anni sono in corso studi e proposte per lo spostamento di dette attrezzature ferroviarie senza il raggiungimento di alcuna soluzione.

(13932) « BERTÈ ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere quali provvedimenti intende prendere per accelerare la corresponsione degli assegni familiari ai lavoratori italiani, già emigrati nel Belgio, che tornano in Italia con pensione di invalidità.

« Infatti molti mesi trascorrono, a volte più di un anno, prima che tali lavoratori riescano a vedersi corrisposti i suddetti assegni.

« L'interrogante desidera in particolare segnalare il caso del signor De Brasi Silvio, ex minatore a Trazegnies, rimpatriato perché diventato completamente invalido al lavoro e riconosciuto tale, in possesso perciò della relativa pensione, che giunto in Italia fin dal maggio del 1959, ancora non riesce a percepire gli assegni familiari a lui spettanti.

« Il signor De Brasi attualmente dimora ad Imola (Bologna) in viale D'Agostino 147.

(13933) « CONTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro, per conoscere se non ravvisano l'opportunità di rivedere il trattamento di quiescenza di tutti i sanitari dipendenti dagli enti locali (compresi i medici ed i veterinari con-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 SETTEMBRE 1960

dotti) senza distinzione di categoria e di grado, procedendo alla modifica dell'articolo 35 della legge 11 aprile 1955, n. 379, in modo da consentire ai predetti l'iscrizione alla cassa pensioni impiegati enti locali.

« L'interrogante, mentre ritiene ingiusta l'attuale sperequazione esistente nel trattamento di quiescenza tra i laureati in medicina dipendenti dei cennati enti e gli altri laureati — tecnici e amministrativi — pone in rilievo la necessità di eliminare un comprensibile motivo di malcontento e di disagio, secondo un criterio socialmente più obiettivo e più aderente alle esigenze delle categorie interessate, assicurando a tutti i dipendenti degli enti locali, al momento del loro collocamento a riposo, trattamenti di pensione equivalenti tali da ristabilire la parità economica goduta in attività di servizio.

(13934)

« ARMOSINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali istruzioni intenda diramare ai dipendenti uffici periferici al fine di assicurare il pronto ripristino dei terreni danneggiati dalle frane.

« L'interrogante rileva che le provvidenze attese dai danneggiati in base alla legge 21 luglio 1960, n. 1939, non risultano ancora entrate in pratica attuazione: infatti gli agricoltori danneggiati da frane e alluvioni lamentano la mancanza di disposizioni agli uffici provinciali per il preventivo accertamento del danno subito e della spesa necessaria al ripristino, nonché per l'ottenimento dei previsti contributi.

« L'interrogante rileva ancora il pericolo che, ove non vengano attuati al più presto gli opportuni ripristini, le piogge autunnali cadendo su terreni non sistemati abbiano a provocare più vasti franamenti col pregiudizio irreparabile dei coltivi e degli immobili e con possibili gravi incidenti a persone, onde pare urgente che siano date disposizioni per la verifica dell'ammontare dei danni e per l'autorizzazione a iniziare i lavori subito dopo i sopralluoghi.

(13935)

« BIGNARDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del commercio con l'estero, per sapere in base a quali criteri vengono attualmente concesse le licenze per temporanea importazione di grani, e per sapere altresì se gli consti che industriali del ramo vengano tal-

volta avvicinati da persone che promettono di fare ottenere la licenza dietro pagamento di una tangente.

(13936)

« PRETI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere quali provvedimenti intende adottare per restituire legalità all'amministrazione dell'ospedale civile Santo Stefano e all'Opera pia Branciforti di Mazzarino (Caltanissetta).

« Infatti tale amministrazione da ben nove anni è retta da un commissario prefettizio, tale professor Luigi Coscino, imposto e mantenuto dal tradizionale gioco delle correnti interne del partito democratico cristiano. Poiché l'articolo 48 del testo unico delle leggi sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza stabilisce che il limite di tempo alla gestione commissariale nelle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza è tassativamente di sei mesi, e poiché i risultati di così lunga gestione commissariale sono sempre più visibilmente negativi, l'interrogante chiede di conoscere se il ministro in accordo con la volontà di « moralizzazione » dichiarata da questo Governo, non intenda disporre perché si addivenga immediatamente alla gestione normale troncando un aspetto di scandalo nella vita amministrativa e democratica della provincia.

(13937)

« FALETRA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere quali provvedimenti intende prendere per restituire l'amministrazione normale all'ospedale di Gela oggi retto da una gestione commissariale.

« Il commissario prefettizio di detto ospedale, piuttosto che allargarne l'attività, in relazione anche alle necessità dello sviluppo industriale in atto in Gela, tende a restringerla, come è dimostrato dalla chiusura dell'ospizio Marino, importante dipendenza dell'ospedale stesso, e dal conseguente ingiustificato licenziamento di 15 persone fra medici, infermieri ed inservienti.

« Poiché il limite dei sei mesi imposto dalla legge alla gestione commissariale degli enti di assistenza e beneficenza pubblica è già da tempo trascorso, l'interrogante chiede di conoscere se il ministro, in relazione alla dichiarata volontà del Governo di rispettare la legalità democratica, non intenda dare disposizione al prefetto di Caltanissetta per la immediata elezione della gestione normale all'ospedale di Gela.

(13938)

« FALETRA ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 SETTEMBRE 1960

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere:

a) a chi furono distribuiti i 192 esemplari delle medaglie coniate per celebrare il decimo anniversario della nostra Repubblica;

b) per quali motivi tale medaglia non fu data a tutti i deputati dell'Assemblea Costituente, che ne avevano diritto più di ogni altra persona;

c) se ritiene di dover rimediare a tale omissione.

(13939)

« PAOLUCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della pubblica istruzione, dell'interno e dei lavori pubblici, per sapere se non si ritenga necessario provvedere al più presto alla recinzione della striscia di terreno antistante l'edificio scolastico di Ari (Chieti), in considerazione anche dell'importanza insostituibile di detta zona di rispetto e di sicurezza in relazione alla specifica destinazione del nominato fabbricato.

(13940)

« SCIORILLI BORRELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se sia ammissibile che il provveditore agli studi di Milano, rispondendo alle istanze di un gruppo di insegnanti che chiedevano legittimamente il pagamento delle indennità dovute per la partecipazione agli esami di abilitazione tecnica commerciale della sessione autunnale 1959 presso l'Istituto Cattaneo di Milano, abbia non soltanto rifiutato tale pagamento, ma abbia perfino invitato i professori richiedenti a " non inviare continui solleciti relativi ai pagamenti delle indennità suddette " (circolare del 15 maggio 1950, n. 21751/147).

(13941)

« DE GRADA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere il suo pensiero e proposito circa la costruzione di una strada tra Farnocchia e Sant'Anna di Stazzema (Lucca), secondo il progetto presentato alla fine del 1959 dal comune di Stazzema ed in accoglimento della fiduciosa petizione rivolta al ministro, in data 2 agosto 1960, dal comitato pro vittime civili di guerra di Sant'Anna di Stazzema.

« A parte, infatti, l'utilità normale di un collegamento di frazioni montane che, così isolate, si spopolano, a parere dell'interrogante, urge, ormai, raggiungere con strada

— a Sant'Anna di Stazzema, un paese completamente distrutto dalle S.S. tedesche ed ora risorto — il Sacrario che custodisce i resti mortali delle 560 persone trucidate, il 12 agosto 1944, in uno dei più tristemente noti e crudeli eccidi dell'ultima guerra.

« È davvero penoso che, a 16 anni da quell'eccidio, ogni anno, nel doloroso anniversario, migliaia di parenti delle vittime debbano salire faticosamente a quel Sacrario dalle spiagge della Versilia e che molti di essi — vecchi o ammalati — debbano rinunciare con strazio al pietoso pellegrinaggio.

(13942)

« BACCELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se l'A.N.A.S. compartimentale è a conoscenza dello stato deplorabile dell'ultimo tronco della strada statale dello Spluga.

« Per conoscere quali siano le ragioni che hanno suggerito di curare la manutenzione di tale strada fino a Pianazzo, di disciplinare il traffico nelle gallerie a mezzo di semafori fino al confine di tale località e quali siano invece le ragioni che hanno determinato l'abbandono totale dell'ultimo tratto tra Pianazzo e monte Spluga, lasciando trasformare il fondo della strada in una vera " pista " e abbandonando il traffico, nelle impossibili gallerie, alla mercé, o al buon senso, dei singoli autisti tanto che sovente si determinano pericolosi ingorghi che sovente degenerano in liti.

« Infine per sapere quali urgenti provvedimenti si intende adottare.

(13943)

« INVERNIZZI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per sapere se è a conoscenza del grave episodio verificatosi nella miniera di Boccheggiano (Grosseto), di cui è concessionaria la Società Montecatini, dove i lavoratori sono stati costretti, correndo gravi rischi, a rimanere molte ore nelle gallerie perché, non potendosi utilizzare il montacarichi per portare alla superficie il personale in quanto il temporale imperversante aveva danneggiato le linee elettriche, non risultava praticabile il passaggio di sicurezza che, a norma di legge, deve essere presente in ogni miniera;

e per sapere come intenda intervenire per accertare le eventuali violazioni delle leggi di polizia mineraria da parte della società concessionaria e perché l'uscita di sicurezza sia immediatamente ripristinata.

(13944) « TOGNONI, BECCASTRINI, BARDINI ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 SETTEMBRE 1960

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e di grazia e giustizia, per conoscere se non intendano impartire disposizioni agli uffici periferici perché venga applicata la legge 23 marzo 1931, n. 376, relativa ai vitigni ibridi produttori diretti. Infatti questa coltura, concorrente dei normali vigneti, è proibita con la legge succitata, perché produce vini di bassa gradazione, ma con forte colorazione che possono prestarsi facilmente alle sofisticazioni.

« Tale coltura, proprio negli anni più recenti, ha trovato notevole espansione in molte zone agricole con evidenti dannose ripercussioni sul mercato vinicolo.

« Pertanto appare opportuno impartire agli ispettorati agrari disposizioni perché, a norma di legge, vengano denunciati all'autorità giudiziaria coloro i quali vengono meno all'osservanza delle norme in vigore con grave pregiudizio per i viticoltori e per i consumatori italiani.

(13945)

« SCARASCIA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se risponde al vero la notizia apparsa sul quotidiano *Il Paese* del 31 agosto 1960 secondo la quale presso i reparti della guardia di finanza di Livorno non viene concesso il prescritto giorno di riposo settimanale per presunta deficienza di personale, mentre agli effetti dello stipendio viene loro tolta la presenza per 5 giorni al mese, pari al numero dei riposi settimanali; e in caso affermativo per sapere quali provvedimenti intende adottare perché tutti gli agenti possano usufruire del diritto al riposo settimanale.

(13946) « RAFFAELLI, FALETRA, DIAZ LAURA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere il numero e l'importo dei mutui effettivamente erogati dalla Cassa depositi e prestiti a ciascuna delle amministrazioni provinciali di Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara e a ciascun comune delle suddette provincie distintamente per gli anni 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, e 1959, sia per finanziare opere pubbliche assistite dal contributo dello Stato, sia per qualsiasi altro titolo.

(13947)

« RAFFAELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere il numero e l'ammontare dei mutui concessi nell'anno

1959 dalla Cassa depositi e prestiti a comuni e provincie ripartiti secondo le opere finanziate e secondo le varie regioni.

(13948)

« RAFFAELLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se risponde a verità la notizia che la Larderello società per azioni è tuttora aderente all'Associazione nazionale dell'industria chimica (Aschimici) della Confindustria, contrariamente al disposto dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, ed in caso affermativo per sapere chi si è assunto la responsabilità di derogare dall'applicazione di tale legge e quali provvedimenti intenda adottare per rescindere immediatamente ogni adesione sindacale e contributiva della predetta azienda a prevalente partecipazione statale da associazioni od organismi della Confindustria.

(13949)

« RAFFAELLI, PUCCI ANSELMO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se alla società Montecatini, per il trasporto del sale per uso industriale acquistato presso la salina di Volterra (Pisa) vengono applicate tariffe speciali in deroga alle tariffe normalmente vigenti e nell'affermativa le caratteristiche di dette tariffe speciali e se sono economicamente convenienti all'amministrazione ferroviaria.

(13950)

« RAFFAELLI, PUCCI ANSELMO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se non ritiene necessario evitare ai comuni qualunque onere per il funzionamento degli uffici postali, del resto non previsto da alcuna legge.

« L'interrogante fa presente in proposito che al 26 luglio 1957 (cfr. *Atti parlamentari*, legislatura II, allegato alla seduta 26 luglio 1957, risposta ad interrogazione n. 26829) i seguenti comuni della provincia di Pisa corrispondono contributi all'amministrazione postale nel pagamento dell'affitto di uffici postali: San Giuliano Terme, Calci, Casale Marittimo, Cascina, Buti, Crespina, Pontedera, Riparbella, Vicopisano, Santa Maria a Monte e che l'amministrazione usufruisce di locali di proprietà dei seguenti comuni a titolo gratuito: Castellina Marittima, Guardistallo, Laiatico, Peccioli, Ponsacco, Terricciola, Monteverdi Marittimo, Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull'Arno, Lari, San Giuliano Terme, San Miniato, e pertanto l'interrogante chiede che tenuto conto delle ristrettezze fi-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 SETTEMBRE 1960

nanziarie dei comuni che in ogni caso non debbono sopportare oneri per servizi statali specifici quale il servizio postale, l'amministrazione delle poste e telegrafi elimini ogni onere a carico dei comuni per il futuro e somministri congrui indennizzi per gli oneri da questi sopportati nel passato.

(13951)

« RAFFAELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se non ritenga equo ed opportuno provvedere all'estensione dell'assegno personale (ex casuali) al personale delle imposte di fabbricazione assunto dopo il 31 luglio 1954, visto che tale assegno è già goduto dal personale in servizio prima di tale data.

(13952)

« SCALIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritenga opportuno — in analogia a quanto fatto per gli esattoriali dipendenti dalle Casse di risparmio, Istituti di credito ed altri enti — autorizzare i datori di lavoro a corrispondere l'aumento previsto dall'accordo intervenuto il 30 giugno 1959, tra l'A.N.E.R.T. e i sindacati dei lavoratori esattoriali e ciò in attesa della emanazione del provvedimento di legge, previsto dall'accordo stesso.

« Sarà infatti a conoscenza del ministro l'importanza dell'accordo succitato che prevede, tra l'altro, un aumento degli assegni familiari di lire mille per ogni persona a carico a decorrere dal 1° luglio 1959.

(13953)

« SCALIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere quali provvedimenti intende adottare allo scopo di far cessare il grave disservizio esistente nel comune di Sampiero Patti (Messina), in materia di distribuzione della corrispondenza.

« Sarà a conoscenza del ministro che, malgrado sia stata aumentata la dotazione organica della locale agenzia per permettere il regolare recapito della corrispondenza alle frazioni, il disservizio è continuato dando luogo a spiacevoli lamentele ed esposti da parte dei lavoratori interessati.

(13954)

« SCALIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se non ritenga opportuno aderire alla richiesta di istituzione di una nuova

zona di servizio postale comprendente, anche, la frazione di San Marco di Novara di Sicilia (Messina).

« Ove non ritenesse di accogliere la richiesta in parola l'interrogante chiede di conoscere dal ministro se non intenda almeno disporre la divisione in due parti della attuale zona di recapito, autorizzando lo svolgimento di due ore giornaliere, in modo da assicurare uno snellimento del servizio ed un migliore andamento del recapito.

(13955)

« SCALIA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga opportuno inserire nella sanatoria preannunziata a favore dei maestri soprannumerari che hanno partecipato al concorso per maestri in soprannumero bandito dalla Regione siciliana anche il riconoscimento dei diritti che sarebbero stati acquisiti se in Sicilia avesse avuto valore e vigore la legge del 27 novembre 1954, n. 1170, istitutiva del ruolo in soprannumero e per la quale non hanno senso le distribuzioni in percentuale previste dalle leggi regionali dichiarate nulle con recente sentenza della Corte costituzionale.

« In particolare gli interroganti fanno rilevare che risultano lesi i diritti degli insegnanti del concorso magistrale regionale 20 per cento, insegnanti i quali, se fosse stata mantenuta l'aliquota del 40 per cento prevista dalla legge n. 1170, sarebbero stati già nominati ed immessi nel relativo ruolo da oltre un triennio.

« Gli interroganti chiedono, altresì, che in qualsiasi provvedimento ulteriormente adottato siano considerate valide le norme previste dalle leggi dello Stato e comunque riconosciuta la validità della distinzione in posti maschili, femminili e misti, risultando, in mancanza di leggi difformi, assolutamente incostituzionabile la unicità della graduatoria prevista dal detto concorso.

« Gli interroganti chiedono che i provvedimenti relativi siano adottati entro e non oltre il mese di settembre, al fine di garantire l'immissione in ruolo degli aventi diritto con l'inizio dell'anno scolastico 1960-61.

(13956)

« SCALIA, SINESIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga opportuno procedere al finanziamento del progetto della strada di allacciamento Rometta Marea-Rapano-Oliveto-Scalone-Sottocastello (Messina), inviato già dal

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 SETTEMBRE 1960

maggio del 1959 al Provveditorato delle opere pubbliche di Palermo.

« L'interrogante fa rilevare che la strada in parola dovrebbe servire a realizzare un collegamento indispensabile tra le frazioni del comune di Rometta, attualmente abbandonate a se stesse e prive di qualsiasi via di comunicazione.

(13957)

« SCALIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non reputa opportuno un suo urgente intervento presso la direzione generale dell'« Anas » affinché la classifica ottenuta a suo tempo, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 per le strade provinciali della provincia di Avellino n. 4 e n. 9 e n. 77 e n. 20, non rimanga in realtà senza alcun effetto e soluzione pratica.

« Ed invero le già strade provinciali n. 4 (dal Passo di Mirabella Gelano alla provinciale di seconda classe n. 9 presso Taverna di Guardia dei Lombardi) e n. 9 di seconda classe (dalla Taverna di Sant'Angelo dei Lombardi, per il Formicoso, al confine con la provincia di Foggia) costituiscono importanti collegamenti delle strade statali n. 90 (bivio provinciale n. 4) e n. 7 (bivio provinciale n. 9 di seconda classe) con la statale n. 93 attraverso Melfi, mentre le già strade provinciali n. 20 (bivio strada statale n. 88 bivio n. 2) e n. 77 (San Martino-bivio strada statale n. 7) congiungono due strade statali (n. 88 e n. 7) di grande traffico.

« L'interrogante quindi chiede al ministro il perché dell'enorme ritardo da parte dell'« Anas » della effettiva presa in consegna delle dette strade che allo stato sono impraticabili, ridotte in uno stato deplorabilissimo sotto ogni punto di vista, con grave disagio delle popolazioni locali appartenenti purtroppo ad una delle provincie più depresse del nostro paese, con indiscutibile nocumento alle necessarie comunicazioni con le provincie confinanti. E d'altro canto un ulteriore ritardo di intervento dell'« Anas » renderebbe più difficile la soluzione di un problema così grave quale quello denunciato.

(13958)

« PREZIOSI COSTANTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'industria e commercio e di grazia e giustizia, per sapere se sono informati del vivo fermento che si è diffuso fra i conduttori di aziende commerciali artigiane e cooperative a seguito delle notizie secondo le quali un prossimo provvedimento di proroga

del blocco dei fitti escluderebbe totalmente i locali adibiti ad attività commerciali, artigiane e cooperative.

« L'interrogante chiede pertanto di sapere:

a) quali sono gli orientamenti governativi in ordine alla proroga degli affitti per il settore commerciale e artigiano;

b) quali sono gli orientamenti governativi in ordine alla rivendicazione del riconoscimento dell'avviamento delle aziende commerciali e artigiane.

(13959)

« BARBIERI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina mercantile, per conoscere se non ritenga opportuno sollecitare l'esame da parte della commissione medica centrale di secondo grado del caso del marittimo Aramini Alfredo di Milazzo (Messina), matricola n. 39793.

« Sarà a conoscenza del ministro che il predetto lavoratore da più di 3 anni attende di vedersi fatta giustizia ed essere reintegrato nei ruoli marittimi attivi, previa la restituzione del libretto di navigazione, ai fini dell'imbarco.

(13960)

« SCALIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se, in considerazione della grave situazione determinatasi in conseguenza delle avversità atmosferiche in alcune zone dell'Alta Irpinia, specialmente nel tenimento del comune di Lacedonia (Avellino), e comuni vicini, non reputi opportuno, tramite i suoi organi competenti, disporre provvedimenti concreti atti a lenire in parte i gravi danni subiti dai contadini quali quelli di:

a) fornitura gratuita di sementi selezionate e concimi a tutti quei contadini che ne facciano richiesta, onde consentire le future e normali operazioni di semina;

b) esenzione straordinaria dal pagamento per l'anno in corso e seguente dei contributi unificati di tutti gli iscritti a ruolo;

c) inclusione della provincia di Avellino fra quelle di cui alla legge del 21 luglio 1960, n. 739, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* 185 del 29 luglio 1960;

d) istituire d'accordo col ministro del lavoro e previdenza sociale, cantieri straordinari di lavoro a totale carico dello Stato, capaci di assorbire la mano d'opera braccian-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 SETTEMBRE 1960

tile che per la grave situazione creatasi in agricoltura nella zona è completamente disoccupata.

(13961)

« PREZIOSI COSTANTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per conoscere se non intenda accogliere la richiesta di sospensione dei lavori di sistemazione del torrente Lembiso che dovrebbero essere eseguiti dal consorzio di bonifica della piana di Catania per la costruzione della rete scolante della zona nord-ovest della piana stessa.

« Sarà a conoscenza del ministro che un ricorso è stato avanzato in data 6 agosto 1960, dai piccoli proprietari interessati che verrebbero inesorabilmente colpiti dall'esecuzione del progetto ed hanno perciò richiesto una sospensione in attesa della variazione del progetto stesso.

(13962)

« SCALIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per conoscere se non intenda procedere all'immediato finanziamento del primo lotto del progetto di fognatura nel comune di Villafranca Tirrena (Messina), per un importo di lire 105 milioni.

« Sarà a conoscenza del ministro che, il progetto complessivo, munito di tutti i pareri, si trova all'esame degli uffici della Cassa per il finanziamento.

(13963)

« SCALIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per conoscere se non ritenga opportuno dare finalmente luogo al finanziamento della strada di allacciamento Tripi-Novara (Messina) ripetutamente richiesto dai sindaci dei comuni interessati, come condizione indispensabile di sviluppo della intera zona economica.

(13964)

« SCALIA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro delle finanze, per conoscere in base a quali disposizioni alcuni privati abbiano preso possesso di larga parte dell'arenile di notevoli estensioni di terreno retrostante alla magnifica spiaggia di Porto Ferro (Alghero) vietandone l'accesso a pescatori ed a turisti; e se intendano intervenire contro questo ed altri abusi che vanno compendosi specialmente nei litorali più pittoreschi della Sar-

degnata con violazione delle leggi ed evidente danno sia per il turismo sia per la stessa necessità del popolo di poter godere delle bellezze delle spiagge isolate.

(13965)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per sapere se non ravvisa tuttora la necessità di promuovere il riattamento e ripristino interno dell'edificio militare detto « Forte » di Exilles, in Valle di Susa, già centro di mobilitazione del battaglione omonimo e ottima sede di stanza per reparti alpini.

« Quanto sopra in rapporto ai voti espressi dalle popolazioni locali, anche perché il ritorno di un reparto di truppe in sede permanente potrebbe costituire notevole sollievo alla depressione economica, che si rileva quanto mai preoccupante in quel comune montano.

« In via subordinata si chiede di conoscere se sia sempre fermo almeno l'intendimento di utilizzare l'edificio come deposito di materiali, secondo quanto risposto a precedente interrogazione in data 20 novembre 1953 dell'interrogante. In caso contrario sarebbe consigliabile la dismissione dell'edificio a qualche ente locale, onde possa essere quanto meno attrezzato e destinato ad attrattiva turistica, trovandosi tra l'altro sulla strada internazionale proveniente dal Monginevro e dal Fréjus.

(13966)

« ALPINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, per conoscere se non ravvisano la necessità di includere, nel programma in corso per risolvere finalmente l'annoso problema del rimodernamento della ferrovia Roma-Torino-Modane e comprendente tra l'altro la conversione alla corrente continua nei tratti Torino-Modane e Genova Brignole-Torino e il completamento del doppio binario nel tratto La Spezia-Sestri Levante, anche il raddoppio del binario nel tratto Bussoleno-Salbertrand.

« Si fa presente che il binario unico tra Bussoleno e Salbertrand costituirebbe una residua grave strozzatura nella linea rimodernata, di cui già nella situazione attuale si misurano inconvenienti e danni, con le attese dei treni (anche internazionali) per i turni di passaggio, ai capi e nelle stazioni intermedie del tratto a binario unico, e con totali interruzioni del traffico (e scomodi trasbordi in autobus anche per i treni internazionali)

nel caso dei più banali incidenti alla linea e ai materiali.

« Si ricorda che il raddoppio in questione venne già prospettato, insieme alla correzione delle eccessive pendenze nello stesso tratto e al rimodernamento della galleria Bardonecchia-Modane, dalla commissione per il piano regolatore delle ferrovie dello Stato.

(13967)

« ALPINO ».

Interpellanze.

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il ministro del turismo e dello spettacolo, per sapere se è a conoscenza dei divieti che talvolta alcune questure appongono alla proiezione di films nei circoli ad uso dei soci, a carattere privato, invocando gli articoli 68 e 80 del testo unico della legge di pubblica sicurezza ed ostacolando così un'attività educativa e di cultura cinematografica.

« Poiché esiste una giurisprudenza in materia, gli interpellanti chiedono di sapere se il ministro intende modificare la circolare restrittiva emanata dalla Presidenza del Consiglio il 21 dicembre 1955, alla quale i questori si ispirano.

(713) « BARBIERI, DE GRADA, BOTTONELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere come il Governo, previ gli eventuali controlli e accertamenti del servizio geologico statale, intenda provvedere per salvaguardare la sicurezza e l'incolumità degli abitanti e l'integrità dei terreni, delle case e degli stabilimenti industriali della Valle d'Aosta, in relazione al gravissimo pericolo rappresentato dal fatto che la sponda sinistra della Dora di Valgrisanche, alla quale si appoggia la diga di Beauregard, è costituita da una massa in scivolamento e in equilibrio instabile, come risulta dalla perizia del dottor. A. Amstutz, di Ginevra, geologo di chiara fama.

(714)

« CAVERI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

LACONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. Sollecito lo svolgimento delle interrogazioni sull'agitazione in corso in alcune miniere sarde.

PINNA. Mi associo alla richiesta.

BERLINGUER. Mi associo alla richiesta, sollecitando anche lo svolgimento dell'interpellanza sull'elettrodotto per la supercentrale di Carbonia e la discussione del piano di rinascita della Sardegna.

ISGRO'. Sollecito anch'io lo svolgimento della mia interrogazione sull'agitazione in alcune miniere sarde.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Assicuro che riferirò prontamente ai ministri competenti.

PELLEGRINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO. Sollecito lo svolgimento di interrogazioni e interpellanze sull'aggressione operata da doganieri tunisini contro un motopeschereccio italiano, di cui sono rimasti uccisi il capitano e l'armatore.

PRESIDENTE. Interesserò i ministri competenti.

MICELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Sollecito nuovamente la conclusione della discussione delle mozioni sul prezzo dello zucchero e sulla coltivazione delle barbabietole.

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Il ministro dell'agricoltura mi incarica di far presente che è stato costretto a partire per partecipare ad una manifestazione internazionale di notevole importanza. Egli d'altra parte intende concludere di persona la discussione sull'argomento richiamato dall'onorevole Miceli.

Nel chiedere che la discussione sia rinviata fino al suo ritorno, faccio presente che non si tratta in realtà di un vero e proprio rinvio della soluzione del problema, perché per quanto riguarda il prezzo dello zucchero si è già arrivati ad una soluzione che tutti noi consideriamo soddisfacente, mentre per quanto concerne le barbabietole, coltivate in relazione al decreto ministeriale e risultanti eccedenti rispetto alla quantità prevista, il Ministero ne ha autorizzato l'acquisto secondo le condizioni stabilite e consentite dalla legge.

Trattandosi di una questione in via di risoluzione, il ministro preferisce concludere personalmente la discussione sull'argomento e prega la Camera di voler consentire a porre

all'ordine del giorno il seguito della discussione delle mozioni alla prossima ripresa dei lavori.

MICELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Ringrazio il ministro Codacci Pisanelli per la dichiarazione, fatta a nome del ministro dell'agricoltura, che viene incontro alle richieste da noi avanzate. Sollecitavamo infatti una risposta dal Governo non tanto per concludere la discussione sulla materia quanto per tranquillizzare i bieticoltori. Questi, infatti, stanno estraendo le barbabietole e si avviano a consegnarle, tra una quindicina di giorni, agli zuccherifici; si porrà allora il problema se la produzione dovrà essere consegnata per intero o per una parte soltanto, e se il prezzo sarà quello fissato dal C.I.P. oppure quello di mercato.

Le dichiarazioni esplicite del Governo dimostrano che sono state date disposizioni per il ritiro di tutta la produzione e per il pagamento a prezzo C.I.P., come stabilisce la legge. Mi auguro che sarà provveduto in questo senso e, per quanto ci riguarda, non mancheremo di richiamare il Governo all'osservanza di questo impegno qualora se ne presentasse la necessità e se al riguardo ci giungeranno segnalazioni dalle province.

La seduta termina alle 20,05.

Ordine del giorno per le sedute di domani.

Alle ore 10,30 e 17:

1. — Svolgimento delle proposte di legge:

GASPARI e FRACASSI: Provvidenze a favore dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati e trattenuti (1128);

CARCATERRA e DOSI: Agevolazioni fiscali a favore degli Istituti di credito di cui all'articolo 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370 (2146);

CIBOTTO ed altri: Provvedimenti a favore delle Aziende produttrici di gas metano, di quelle che provvedono al trasporto di tale fonte di energia — e dei rispettivi lavoratori — le cui attività abbiano subito o subiranno una sospensione o una riduzione, nel quadro degli esperimenti diretti ad accertare le cause

determinanti l'abbassamento del Delta Padano (2271);

CAVAZZINI ed altri: Provvedimenti a favore delle aziende industriali metanifere del Polesine e del personale da esse dipendente (2252).

2. — Seguito della discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961 (1981) — *Relatori*: Colleselli, *per la maggioranza*; Angelini Ludovico e Montanari Otello, *di minoranza*;

3. — Discussione dei disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961 (*Approvato dal Senato*) (2211) — *Relatore*: Andreucci;

Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura (2025) — *Relatore*: Brenganze.

4. — Discussione del disegno di legge:

Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali (*Urgenza*) (1572);

e delle proposte di legge:

BERLOFFA ed altri: Assicurazione obbligatoria contro le malattie per i titolari di piccole imprese commerciali a conduzione familiare e per i venditori ambulanti (47);

MAZZONI ed altri: Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie ai venditori ambulanti, ai commercianti al minuto e agli esercenti pubblici (681);

— *Relatori*: Repossi, *per la maggioranza*; Mazzoni e Armaroli, *di minoranza*.

5. — Seguito della discussione della proposta di legge:

MACRELLI: Riesame delle posizioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni che furono arbitrariamente dimessi o licenziati durante il regime fascista (*Urgenza*) (19) — *Relatore*: Canestrari.

6. — Discussione del disegno di legge:

Norme per la classificazione e la vendita degli olii di oliva (*Approvato dal Senato*) (1899);

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 SETTEMBRE 1960

e delle proposte di legge:

NATTA ed altri: Classificazione e disciplina del commercio degli olii vegetali (111);

ROSSI PAOLO e BUCALOSSÌ: Tutela dell'olio di oliva naturale di produzione nazionale (210);

— Relatore: Germani.

7. — *Discussione delle proposte di legge:*

PENAZZATO ed altri: Istituzione di un congedo non retribuito a scopo culturale (237)

— Relatore: Buttè;

CERRETI ALFONSO ed altri: Adeguamento della carriera dei provveditori agli studi a quella degli ispettori centrali (1054) — Relatore: Bertè.

8. — *Discussione dei disegni di legge:*

Modifiche all'ordinamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (253) — Relatore: Lucifredi;

Nuova autorizzazione di spesa per la concessione di sussidi statali per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario (1222) — Relatore: Franzo.

9. — *Discussione delle proposte di legge:*

TOZZI CONDIVI: Modifica dell'articolo 8 del testo unico delle leggi per la composizione ed elezione dei Consigli comunali e dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1951, n. 122, per la elezione dei Consigli provinciali, concernenti la durata in carica dei Consigli stessi (52) — Relatore: Bisantis;

Senatore ZOLI: Istituzione della scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi nell'Istituto statale d'istruzione professionale per i ciechi annesso all'Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1481) — Relatore: Di Luzio;

Senatore MENGHI: Modificazioni agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, concernenti benefici tributari a favore di società cooperative (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (311) — Relatore: Martinelli;

TROMBETTA e ALPINO: Valore della merce esportata ai fini del calcolo dell'imposta sull'entrata da restituire ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570 (979) — Relatore: Vicentini.

10. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

IOZZELLI: Modifica alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli provinciali (1271) — Relatore: Bisantis.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI